

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SALENTO

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONI LEGALI V. AYMONE

Tesi di Specializzazione

In

Diritto Civile

La responsabilità civile nello sport

RELATORE

Ch.mo Prof. Avv. Antonio De Mauro

SPECIALIZZANDO

Dott.ssa Francesca Carrozza

Anno Accademico 2014-2015

“Portia

*Una libbra della carne di quel mercante è tua,
la legge lo concede, e la Corte l’aggiudica.*

Shylock

Giustissimo giudice!

Portia

*Aspetta un momento, c’è qualcos’altro:
questa obbligazione non ti concede neanche una goccia di sangue;
le parole dicono espressamente <<una libbra di carne>>.
Prendi dunque la tua penale, prendi la tua libbra di carne,
ma se, nel tagliarla, versi una goccia
di sangue cristiano, le tue terre e i tuoi averi
sono, per le leggi di Venezia, confiscati
dallo Stato di Venezia.”*

William Shakespeare, Il Mercante di Venezia, atto IV, scena I.

INTRODUZIONE

<u>I. I soggetti dell'ordinamento sportivo</u>	<u>7</u>
<u><i>I.I RAPPORTI TRA ORDINAMENTO SPORTIVO E STATALE</i></u>	<u>12</u>
<u>II. La responsabilità civile sportiva</u>	<u>15</u>
<u><i>II.I LA RESPONSABILITÀ NELL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SPORTIVE</i></u>	<u>18</u>
<u><i>II.II LA COLPA SPORTIVA</i></u>	<u>22</u>
<u><i>II.II.I IL RISCHIO SPORTIVO</i></u>	<u>23</u>
<u><i>II.II.II LE C.D. REGOLE TECNICHE</i></u>	<u>24</u>
<u><i>II.III RAPPORTO TRA REFERTO ARBITRALE E GIUDIZIO DI RESPONSABILITÀ IN SEDE ORDINARIA</i></u>	<u>29</u>
<u>II. Ipotesi di responsabilità civile sportiva</u>	<u>32</u>
<u><i>II.I LA RESPONSABILITÀ DELL'ATLETA</i></u>	<u>32</u>
<u><i>II.I.I IPOTESI APPLICATIVE: L'ATTIVITÀ SCIISTICA. LE GARE DI VELOCITÀ.</i></u>	<u>34</u>
<u><i>II.II. RESPONSABILITÀ ORGANIZZATORI DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE</i></u>	<u>36</u>
<u><i>II.III RESPONSABILITÀ DEL GESTORE DI IMPIANTI SPORTIVI</i></u>	<u>40</u>
<u><i>II.IV. RESPONSABILITÀ EX ART 2050 COD. CIV.?</i></u>	<u>41</u>
<u>III. <i>Gli sport estremi</i></u>	<u>46</u>

BIBLIOGRAFIA

GIURISPRUDENZA

Introduzione

Sport e diritto sono due fenomeni che messi accanto appaiono in contraddizione, e che poco hanno in comune poiché il primo si rifà alle attività ludiche con le quali l'uomo si dedica ai fini del mantenimento della propria salute e forma fisica, mentre il secondo evoca un significato completamente diverso fatto di precetti, di sanzioni e di status giuridici.

Questi due mondi così diversi si incontrano lì dove l'attività sportiva abbandona il carattere strettamente ludico e si inserisce in quel contesto socio economico regolato dal diritto, creando quella branca della responsabilità civile che prende il nome di responsabilità civile sportiva, la quale regola tutti i rapporti patologici che possono insorgere, tutelando i soggetti impegnati nella pratica sportiva o che gravitano intorno ad essa.

Il termine "sport"¹, non indicando direttamente un bene della vita, ma essendo il portato di complesse elaborazioni concettuali, risulta al tempo stesso tra i più generici e polisensiti².

Conseguentemente, data la mancanza di una definizione di sport universalmente accettata, è il significato del comune parlare che assume rilevanza definitoria, ricomprendendosi, sotto la nozione di attività sportiva, numerose azioni che, sebbene diverse tra loro, sono comunque riconducibili ad un comune denominatore: quello di attività svolta per svago, sottolineandosi, in tal modo, l'aspetto non utilitaristico dell'attività.³

Strettamente legato all'interazione tra fenomeno sportivo e attività sportiva è l'illecito sportivo, quale azione illecita di un atleta che causa lesioni ad un altro gareggiante durante una competizione. Tuttavia, in senso lato, sotto il diverso profilo organizzativo, l'illecito sportivo può essere anche ricondotto all'insieme di

¹ La parola Sport è una parola inglese (apparsa nel 1532) che significa divertimento. La parola è a sua volta un'abbreviazione dal francese antico della voce "*desport*", da cui derivano lo spagnolo "*deporte*" e l'italiano "*diporto*" (svago, divertimento, ricreazione). La voce inglese sport e il suo aggettivo sportivo sono poi entrati in Italia nel XIX secolo, attraverso il francese sport (1828).

² COCCIA, *Diritto dello Sport*, Firenze, 2004

³ Si veda GIAMPETRAGLIA, *Riflessioni in tema di responsabilità sportiva*; Napoli, 2002, 6

incidenti, infortuni o patologie che possono occorrere agli atleti per mancanza di adeguate misure di sicurezza negli impianti sportivi, per inidoneità dei mezzi impiegati (si pensi alle gare automobilistiche), o per negligenze dei medici sportivi⁴.

La possibilità di sanzionare le condotte dei soggetti responsabili di tali incidenti rappresenta una *vexata quaestio* le cui radici affondano nell'epoca classica.

Plutarco, nella sua celebre opera "Vite parallele", racconta attraverso le parole del giovane Santippo di un incidente occorso a tal Epiteimo Farsalo, colpito e ucciso da un giavellotto lanciato maldestramente da un atleta di pentatlon. La controversia, racconta lo scrittore greco, pare impegnò Pericle per una giornata intera il quale ne discusse con Protagora al fine di stabilire chi fosse da considerare responsabile: se il giavellotto, colui che lo aveva lanciato, o i giudici di gara⁵.

Anche Demostene, nell'orazione contro Aristocrate, si trova ad affrontare un caso analogo, e richiamandosi alla legge criminale dell'Aeropago⁶- secondo la quale, se qualcuno involontariamente avesse ucciso un altro individuo nei giochi, non poteva essere considerato reo di omicidio- ne rinviene la *ratio* nel fatto che il legislatore avesse posto attenzione all'*animus* dell'atleta e non all'evento, poiché l'intenzione di quest'ultimo era di vincere l'avversario e non di ucciderlo. Sì che, continua l'oratore attico, se l'avversario è troppo debole per sopportare tale cimento, "l'ucciso non può che incolpare sé stesso"⁷.

⁴ Per completezza, con il termine illecito sportivo, secondo le regolamentazioni federali, si intende una molteplicità di casi ove viene sanzionata ogni condotta non conforme ai principi di lealtà e probità. esso ad esempio si configura, secondo il Cod. Giust. Fed. della F.G.I.C., attraverso atti tendenti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara (art7).

⁵ Plutarco, *Vite parallele*, Pericle, § 36.5, a cura di Magnino, II, Torino, 2006, p.89. anche a Solone viene riconosciuto il merito di aver creato una legislazione sulle attività agonistiche e sui privilegi riconosciuti agli atleti nella Grecia antica, prevedendo anche premi per il vincitore delle gare istmiche, nonché per quello delle gare olimpiche.

⁶ Colle di Ares, situato di fronte all'Acropoli. Interessante notare che l'Aeropago era il tribunale ove venivano discussi soltanto gli omicidi volontari o premeditati (come una specie di Corte D'Assise), diversamente, in caso di omicidi colposi era competente il Palladio, mentre dei delitti definiti legittimi, quali ad esempio proprio le uccisioni avvenute durante i giochi, o per legittima difesa o a difesa dell'onore la competenza spettava al Delfinio. La struttura giudiziaria si chiudeva con il Pritaneo e il Freatto. Il primo giudicava dei delitti compiuti da ignoti o la morte procurata da animali od oggetti, il secondo giudicava dei delitti volontari di cui si era macchiato chi si trovava in esilio per aver in precedenza commesso un delitto premeditato o involontario.

⁷ Demostene c. Aristocrate, v. 53. una tale affermazione è stata ripresa oltre due millenni dopo dal giudice americano Cardozo della Corte di Appello di New York in un famoso *leading case* americano sul tema degli infortuni avvenuti

Si trattava dunque di un omicidio giustificato⁸.

Sul punto trovò occasione di esprimersi anche l'illustre Platone, il quale affermava che se un atleta nelle gare e nei giochi pubblici avesse ucciso involontariamente l'avversario doveva essere "dichiarato immune da colpa"⁹.

Nel diritto romano, invece, e segnatamente nel Digesto, si rintracciano diverse testimonianze attinenti alla responsabilità dell'atleta per lesioni causate ad un avversario. In D. 47.10.3.3, Ulpiano afferma che: " *si quis per iocum percutiat aut dum certat, iniurarum non tenetur*". Attraverso tale frammento il giurista sostiene l'impossibilità di esercitare nei confronti dell'atleta un'*actio iniurarum*, qualora soprattutto si fosse trattato di un *certamen*, ovvero di una gara di un'attività sportiva che non prevedeva lesioni gravi, quanto piuttosto lievi¹⁰.

Diversamente, nel caso di attività particolarmente rischiose, ove non era messa a repentaglio soltanto l'integrità fisica quanto addirittura la vita, si imponevano disposizioni precise. Così in D. 9.2.7.4¹¹, il brano che assume particolare rilevanza è quello nel quale si afferma che " *si quis in colluctatione vel in pancratio [...] alium occiderit, cessat Aquilia [...] gloriae causa et virtutis*".

È dunque possibile sostenere che colui il quale avesse ucciso un uomo non intenzionalmente durante la pratica del *pancratio* (una sorta di lotta-pugilato dell'epoca)¹² non poteva essere considerato responsabile secondo la *Lex Aquilia*¹³,

durante la pratica sportiva. Questi nel caso *Murphy v. Steeplechase AmusementCo.*, 166 N.E., 1929, p. 173, negando ristoro per i danni subiti da un atleta affermò che " *timorous may stay home*".

⁸⁸ Cfr. U.E. Paoli e Sorge Lepri, *Omicidio (diritto attico)*, in *Noviss. Dig. It.*, XI Torino, 1965, p. 837, ove si sottolinea che i casi di omicidio giusto possono essere raggruppati in tre categorie: quando l'uccisore abbia agito in virtù di un ufficio affidatogli dalla *polis* ovvero di un potere familiare; quando l'uccisione sia avvenuta per un fatale incidente agonistico o di guerra; o qualora si sia ucciso per legittima difesa o per legittima reazione

⁹ Platone, *Leggi IX*, 865b.

¹⁰ LEPORE, *Responsabilità civile e tutela della "persona-atleta"*, Napoli, 2009

¹¹ " *si quis in colluctatione vel in pancratio, vel pugiles dum inter se exercentur alius alium occiderit, cessat Aquilia, quia gloriae causa et virtutis, non iniuriae gratia videtur damnum datum. Hoc autem in servo non procedit, quoniam ingenui solent certare: in filio familias vulnerato procedit. Plane si cedentem vulneraverit, erit Aquiliae locus, aut si non in certamine servum occidit, nisi si domino committente hoc factum sit: tunc enim aquilia cessat*".

¹² Il pancrazio è uno sport di origine greca, un misto di lotta e pugilato. Appare come disciplina olimpica nel 648 a. C. nell'antica Grecia, l'effeatezza di questo sport era tale che i due contendenti spesso arrivavano a lottare fino alla morte di uno di loro, che era per questo decretato vincitore ed osannato dal pubblico. In seguito, il pancrazio rientrò nei limiti e divenne una disciplina sportiva come le altre, ove i contendenti si allenavano per migliorare la propria prestanza fisica, non con lo scopo di uccidere l'avversario, ma solo di vincerlo. Per le tipologie di prese alle gambe e la tecnica in generale adoperata il pancrazio è stato avvicinato alla *savate*, francese, nonché allo *ju-jitsu* e allo *judo* di origine orientale

¹³ La *Lex Aquilia de damno iniuria dato*, come la definiscono Gaio (3.210; 3.215; 3.217) e Ulpiano (D 9.2.27.5), è un plebiscito fatto votare da un tribuno della plebe di nome Aquilio nel 286 a.C La *Lex Aquilia* è la prima legge scritta in

in quanto tale uccisione era resa *gloriae causa et virtutis*. Diversamente, se il gareggiante avesse provocato la lesione con dolo, questi sarebbe stato sanzionabile.

Lo sport, ha preso col tempo la forma di un fenomeno di massa, istituzionalizzandosi, ma con una duplice finalità: agonismo programmatico svolto all'interno dei circuiti federali e sport che raggruppa tutte le restanti attività svolte al di fuori di tali circuiti, il c.d. "sport per tutti".¹⁴

I. I soggetti dell'ordinamento sportivo

L'attività sportiva e gli incidenti che si verificano nell'esercizio della stessa assumono rilevanza fin dagli albori della civiltà.

Come fenomeno giuridico, però, lo sport non emerge nello stesso modo nelle diverse culture, poiché influenzato dai diversi modelli giuridici che gli stessi Stati adottavano, oltre che per le divergenze culturali. Ancor oggi manca una definizione giuridicamente rilevante di tale fenomeno.

Non sono pochi infatti, i punti di contatto tra fenomeno sportivo ed ordinamento statale.

La nostra Costituzione, a differenza di altre Costituzioni europee più recenti¹⁵, favorisce indirettamente¹⁶ la pratica sportiva, è evidente infatti, come lo

materia di risarcimento del danno di proprietà del *dominus*. È suddivisa in tre capitoli: il primo capitolo aveva ad oggetto il *damnum* causato dalla distruzione di una res di importanza economica (schiavi); il secondo capitolo riguardava l'inadempimento da parte dell'*adstipulator*; il terzo disciplinava il *damnum* scaturito quale conseguenza di determinate azioni (*urere, occidere, frangere, rumpere*).

¹⁴ Il concetto di sport per tutti, nato nella seconda metà del Novecento, a seguito del dibattito sul tempo libero e sui compiti dello Stato Sociale, abbia raggiunto il suo riconoscimento anche in ambito comunitario con la prima Carta europea dello sport del 1976 che ha riconosciuto a ciascuno il diritto di praticare qualsiasi forma di attività sportiva, da quelle competitive a quelle ricreative. Si rimanda a COCCIA, *Diritto dello sport*, Firenze, 2004.

¹⁵ Ad esempio la Costituzione greca e la Costituzione portoghese contengono un espresso riconoscimento. Art. 16, IX co., Cost. greca: "*Gli sport sono posti sotto la protezione e l'alta sorveglianza dello Stato. Lo Stato sovvenziona e controlla le unioni di associazioni sportive di ogni genere, così come prescritto dalla legge. La legge stabilisce anche i termini entro i quali devono essere dispensate le sovvenzioni dello Stato in conformità degli scopi propri delle associazioni stesse.*" Art 64, II co., b), Cost. portoghese: "*La creazione di condizioni economiche, sociali, culturali e ambientali che garantiscono in particolare, la protezione dei bambini, dei giovani e la vecchiaia e il miglioramento sistematico delle condizioni di vita e lavoro, nonché la promozione della cultura fisica e dello sport, nella scuola e tra il popolo e anche per lo sviluppo della educazione alla salute delle persone.*"

sport influenzi notevolmente quelli che vengono indicati come diritti fondamentali dei cittadini, così come emerge alla luce della lettura dell'art. 32¹⁷ Cost., relativo al diritto della salute, in coordinato con l'art. 3¹⁸, II co., Cost., al fine di consentire il pieno sviluppo della personalità dell'individuo.

L'attività sportiva, può entrare in conflitto con altri valori parimenti tutelati dalla Costituzione, specialmente nel caso di sport violenti e/o pericolosi; si pensi alla frequenza delle lesioni che accadono durante l'esercizio della pratica sportiva, non possiamo perciò, certamente ignorare quanta rilevanza assuma il fenomeno sportivo sia per il diritto civile sia per il diritto penale.

L'ordinamento sportivo in senso stretto vide i suoi albori nel 1894¹⁹, a due soli anni di distanza dalla prima Olimpiade dell'era moderna.

A partire da tale anno l'Ordinamento sportivo necessitò sempre più di norme volte a disciplinarlo in maniera precisa, anche a fronte di un crescente interesse negli Stati per la valorizzazione dello sport e la necessità di predisporre regole vincolanti che consentissero valutazioni comparative e obiettive dei risultati. Le relative incombenze organizzative e gestionali, condussero alla costituzione delle Federazioni Sportive Internazionali, a seconda delle varie discipline, e di un Comitato Olimpico Internazionale.

Tali enti, con l'ausilio di comitati e federazioni nazionali, organizzano e gestiscono il fenomeno sportivo a livello internazionale, dando vita a quello che moltissimi autori riconoscono come l'ordinamento sportivo internazionale ovvero un ordinamento ricostruibile secondo un'unica struttura piramidale, avente al

¹⁶ Con la legge costituzionale n. 3/2001 che ha riformato l'art. 117 della Cost. che, ha riconosciuto alle Regioni una potestà legislativa concorrente in materia di ordinamento sportivo, si ha per la prima volta l'inserimento della parola "sport" all'interno del testo del nostro massimo atto normativo.

¹⁷ Art. 32, I co., Cost., " La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti".

¹⁸ Art.3, II co., Cost. " E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese."

¹⁹ Il 23 giugno 1894 i Giochi Olimpici furono ufficializzati durante il Congresso Internazionale degli Sport atletici, tenutosi presso l'Università della Sorbona di Parigi e nella stessa data, grazie a trentanove delegati giunti in rappresentanza di dodici nazioni, nacque il Comitato Olimpico Interministeriale dei Giochi Olimpici, ribattezzato nel 1900 CIO, Comitato Olimpico Internazionale.

vertice il CIO²⁰ e gerarchicamente sott'ordinate le federazioni sportive internazionali e nazionali²¹.

Il mondo sportivo trova il proprio baricentro nell'ente pubblico nazionale, il CONI, intorno al quale si muove, come un sistema satellitare il mondo delle Federazioni²², nonché quello degli enti di promozione sportiva²³.

Il CONI ha trovato il proprio originario riconoscimento con la legge n.426 del 16 febbraio 1942 "*Costituzione e ordinamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano*", la quale attribuiva all'ente la personalità giuridica²⁴ ed il compito di organizzare e potenziare lo sport nazionale²⁵.

La legge istitutiva del CONI tuttavia, si limitava ad attribuire a tale Ente la personalità giuridica, senza chiarirne la natura: pubblica o privata.

La dottrina e la prevalente giurisprudenza rinvenivano però indici rivelatori univoci della natura pubblica²⁶ dell'ente stesso, rispettivamente nell'istituzione in via normativa, nella vigilanza dell'autorità ministeriale, nella generalità degli

²⁰ Il CIO è a tutti gli effetti per il diritto internazionale una Organizzazione Non Governativa (ONG), e prevedeva altresì che gli Stati che avessero voluto far partecipare i propri atleti all'Olimpiade avrebbero dovuto costituire degli enti omologhi ad esso, a livello nazionale, ed aderenti allo stesso. Attualmente il CIO ha sede a Losanna, in Svizzera e vi aderiscono 205 Comitati Olimpici Nazionali. È composto da 126 membri che vi si riuniscono almeno una volta all'anno. Il Comitato sceglie i propri membri per cooptazione ed elegge un presidente, che rimane in carica otto anni. Il suo compito principale è quello di supervisionare l'organizzazione dei Giochi Olimpici. Riceve candidature per l'organizzazione dei Giochi Olimpici estivi e invernali, e procede all'assegnazione tramite votazione dei propri membri. Il CIO coordina i Comitati Olimpici Nazionali e altre organizzazioni collegate, che assieme formano il Movimento Olimpico.

²¹ SANINO-VERDE, *Il diritto sportivo*, p.29, Cedam, 2008; FRACCHIA, *Sport*, in *Digesto discipline pubblicistiche*, Torino, 1999, p. 473; DI NELLA, *Il fenomeno sportivo nell'unitarietà e sistematicità dell'ordinamento giuridico*, in *Rivista di diritto sportivo*, pp. 25 ss., 1999.

²² Le Federazioni stabiliscono le norme e le regole tecniche che disciplinano l'esercizio delle singole discipline sportive. Per uno stesso sport può essere costituita una sola Federazione. Le Federazioni non costituiscono un numero chiuso; può essere disposta la costituzione di nuove FSN per sport non compresi nell'elenco di cui all'art. 27 D.P.R n. 157/1986. Inoltre nell'ambito del CONI e delle Federazioni che di esso fanno parte coesistono attività sportive professionistiche e dilettantistiche. CARDINI, *La responsabilità civile in ambito sportivo*, 2008

²³ FORLENZA, MUSUMARRA, in AA.VV., *Diritto dello sport*, Firenze, 2004, p.89

²⁴ A tal riguardo, l'art. 1 della legge n.426/42 così recitava: "*Il CONI, che ha personalità giuridica è sottoposto alla vigilanza del Ministero del Turismo e dello Spettacolo*".

²⁵ A tal riguardo, l'art. 2 della legge n.426/42 così recitava: "*I compiti del CONI consistono nell'organizzare e potenziare lo sport nazionale (...)*"

²⁶ Tale qualificazione ricevette successivamente l'indiretta conferma da parte del legislatore, il quale, con la legge n. 70/1975, includeva il CONI tra gli enti del c.d. "*parastato*". CASSESE, *Lo Stato italiano e la sua riforma*, Bologna, 1998, p.10.

interessi curati, nella provenienza statale dei finanziamenti, nel regime fiscale e contabile²⁷.

Nel corso degli anni, l'ordinamento sportivo in generale è stato interessato da sensibili interventi di modifica che hanno più volte richiesto di ripensare il sistema complessivo nei suoi rapporti con i soggetti dell'ordinamento sportivo²⁸.

Tra di essi di fondamentale importanza, il d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242, c.d. decreto Melandri, recante "*Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*"²⁹, il quale ha apportato profondi cambiamenti all'ordinamento dell'ente incidendo sui rapporti tra CONI³⁰ e Federazioni sportive e sull'assetto complessivo delle relazioni tra i soggetti operanti nel settore dello sport³¹.

Diversi problemi sorgono in seguito al tentativo di voler ricostruire i rapporti tra l'ente e le singole Federazioni, in quanto si accede a due tesi tra loro contrapposte: la prima sposa il carattere pubblicistico degli enti sportivi nazionali, quali presunti organi del CONI; la seconda, si fonda invece sul carattere letterale della norma che riconosce alle Federazioni natura giuridica di diritto privato.

La disputa³² non rileva esclusivamente sul mero piano teorico e dogmatico, ma incide sulla concreta individuazione delle posizioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento di settore e, conseguentemente, sulla loro tutelabilità dinanzi al giudice statale (ordinario o amministrativo) ovvero dinanzi agli arbitri.³³

²⁷ NAPOLITANO, *La nuova disciplina dell'organizzazione sportiva italiana: prime considerazioni sul d.lgs. n. 242/99, di riordino del CONI*, in Riv. Dir. Sport.; in giurisprudenza si veda Cons. Stato 20 ottobre 1978, n.1053.

²⁸ COCCIA, FORLENZA, in AA.VV., *ibidem*

²⁹ Successivamente modificato dal d.lgs. n. 15/2004.

³⁰ Si noti come il CONI goda di una doppia cittadinanza: da un lato, rappresenta un ente di diritto pubblico interno; dall'altro, è membro della comunità sportiva internazionale, quale ente riconosciuto dal CIO. Cfr. LUIISO, *La giustizia sportiva*, Milano, Giuffrè, 1975.

³¹ L'ultima rilevante riforma è stata accolta l'11 giugno 2014 dal 234° Consiglio Nazionale del CONI con l'approvazione del nuovo Codice della Giustizia Sportiva, dei nuovi Principi di giustizia sportiva, dei Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, dei Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport e della Procura Generale dello Sport.

³² Questo fenomeno prenderà il nome di "*pubblicizzazione giurisprudenziale*", ossia di "*reazione pubblicistica alla penetrazione degli istituti privatistici nel diritto amministrativo*", successive all'emanazione del decreto Melandri (d.lgs n.242/1999)

³³ DE SILVESTRI, *Discorso sul metodo: osservazioni minime sul concetto di ordinamento sportivo*, in www.giustiziasportiva.it

Infatti, le origini storiche del CONI affondano le loro radici nella matrice privatistica³⁴, le Federazioni sportive (in seguito FSN) invece, inizialmente concepite come organi del CONI, verranno riconosciute come “associazioni con personalità giuridica di diritto privato” solo a seguito del d.lgs. n.242/1999, art. 15, I co., (c.d. decreto Melandri).

Lo stesso art.15, II co., precisa che le FSN, pur essendo persone giuridiche di diritto privato, mantengono la “valenza pubblicistica” per quello che riguarda specifici aspetti svolti in armonia con gli indirizzi del CONI e del CIO.

Dal combinato disposto del comma I e del II dell’art. 15 del citato decreto si evincerebbe la c.d. doppia natura delle FSN³⁵ ergo: da un lato “associazioni non riconosciute” e quindi disciplinate dal Codice Civile, dall’altro enti di natura pubblicistica ogni qual volta la loro attività fosse diretta a perseguire interessi generali (perché agiscono quali organi del CONI)³⁶.

I decreti Melandri e Pescante³⁷ devono essere interpretati nel senso di “funzionalizzare per principi”³⁸ l’attività degli enti confederati, secondo il modulo

³⁴ Tale ente nasce nel 1914 come persona giuridica privata e solo nel 1934, verrà trasformato in un “ente pubblico ausiliario”. Con la L. 426/1942, il CONI assumerà la qualifica di “ente pubblico indipendente”

³⁵ Dottrina e giurisprudenza già prima del decreto Melandri e dopo l’emanazione della L n. 91/1981, si erano orientate in tal senso: si vedano le sentenze della Suprema Corte a SS.UU nn.3091 e 3092 del 1986, secondo cui “*le Federazioni sportive sorgono come soggetti privati (associazioni non riconosciute) e conservano quella loro impronta generica che rendono esplicita una serie innumerevole di manifestazioni, ma nella ricorrenza di certi requisiti assumono la qualifica di organi del CONI e partecipano quindi necessariamente della natura pubblicistica di questo*”. In giurisprudenza, sulla doppia natura delle Federazioni si veda: TAR Calabria, Sez. II, 18 settembre 2006, n. 984, in dir. Sport, 2007. Al riguardo anche: TAR Puglia, Sez. I, 11 settembre 2001, n. 3477 ha rilevato: “*il decreto ha inoltre ribadito la stretta correlazione tra il CONI e le FSN chiarendo anche la valenza pubblicistica di specifici aspetti dell’attività svolta dalle Federazioni: pertanto, alla luce del quadro normativo di riferimento, deve ritenersi che le Federazioni sportive, in quanto svolgano attività direttamente correlate con l’organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni sportive, per gli indubbi consistenti interessi che tali manifestazioni assumono nella sfera economico-sociale ed anche nella sfera dell’ordine pubblico locale, concorrono allo svolgimento dei compiti pubblicistici propri de CONI nel settore sportivo*”:

³⁶ al riguardo, alcuni Autori hanno osservato che l’art.15 II co., del decreto Melandri, lungi dal conferire alle Federazioni sportive pubbliche funzioni, voglia più semplicemente limitarsi ad indicare un ben diverso modello di organizzazione pubblica, quello c.d. “del soggetto privato in controllo pubblico”. FRANCHINI, *La natura giuridica della CONI Servizi s.p.a.*, Milano, 2004, 26

³⁷ D.lgs. n. 15 8 gennaio 2004, c.d. decreto Pescante, il quale modifica ed integra il d.lgs. n. 242/1999 prevedendo: la configurazione del CONI, con il superamento della rigida distinzione tra controllore e controllata; il rafforzamento dei poteri di vigilanza sulle organizzazioni sportive; le regole di funzionamento delle Federazioni; il rafforzamento del controllo governativo.

³⁸ DE SILVESTRI, in AA.VV, *op.ult.cit.*, Milano, 2006, 12.

organizzativo del soggetto privato controllato, lasciando inalterata la loro natura e le posizioni giuridiche soggettive coinvolte.³⁹

Consegue che la valenza pubblicistica di specifici aspetti delle attività federali non ha come finalità quella di attribuire natura pubblica alle Federazioni, bensì quella di evidenziare i limiti che quest'ultime incontrano nell'esercizio della loro autonomia privata⁴⁰.

Queste argomentazioni rappresentano la chiave di volta del rapporto tra giustizia sportiva e giustizia statale.

I.I Rapporti tra ordinamento sportivo e statale

Si riconosce all'ordinamento sportivo natura di ordinamento autonomo sezionale con propri poteri di autogestione e controllo attribuiti dalla legge.⁴¹

La potestà normativa dell'ordinamento sportivo resta però circoscritta alla sola regolamentazione di settore, poiché incontra il limite della riserva dello Stato, come evidenziato dalla Cassazione⁴².

Possiamo dire quindi che vige una completa autonomia tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, che si potrebbe definire di "reciproca indifferenza", poiché il primo si occupa della regolamentazione tecnica delle varie discipline sportive, dell'organizzazione, direzione e valutazione delle gare, senza interferire con le qualificazioni operate dall'ordinamento statale.

Più complessi, invece, risultano essere i rapporti tra i due ordinamenti quando uno stesso fatto, risulti essere rilevante sia per l'ordinamento sportivo sia per l'ordinamento statale.

³⁹ Con il decreto Pescante in particolare, il legislatore ha voluto evidenziare "la piena sovranità delle organizzazioni preposte ai singoli sport" senza per questo intaccare la loro natura privata e quella delle loro proprie attività.

⁴⁰ DE SILVESTRI, in AA.VV., *ult op.cit.*, Firenze, 2008.

⁴¹ La giuridicità dell'ordinamento sportivo si manifesta, nella potestà di autonormazione: esso può darsi regole proprie, sia di tipo organizzativo che regole di condotta da rispettare nell'esercizio delle varie discipline sportive, con potestà sanzionatoria in caso di mancato rispetto di queste ultime. CARDINI, *La responsabilità civile nello sport*, 2008.

⁴² Si veda Cass. 11 febbraio 1978, n. 625.

Prima dell'emanazione della legge 17 ottobre 2003 n. 280, i rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale sono stati caratterizzati da una totale indefinizione, con conseguente incertezza del diritto: la proposizione di azioni in sede statale da parte di tesserati⁴³ dell'ordinamento sportivo era infatti del tutto priva di ogni regolamentazione da parte dello Stato, con la conseguenza che, talvolta, si sono anche determinate situazioni di conflittualità tra tali ordinamenti.⁴⁴

La dottrina si interrogava sul criterio discrezionale atto a stabilire ciò che fosse rilevante per l'ordinamento generale e ciò che, invece, non lo fosse.⁴⁵

Ma, a questo primo quesito andava ad aggiungersi il problema del riparto interno tra giudice ordinario e giudice amministrativo e dell'individuazione delle rispettive sfere di competenza territoriale; appariva anche necessario raccordare la giustizia statale con l'istituto dell'arbitrato, posto che molto spesso gli statuti degli enti sportivi contenevano clausole compromissorie per arbitrato irrituale; infine si poneva la questione della vincolatività delle decisioni assunte dalla giustizia statale in materia sportiva, a fronte della diffidenza degli organi endofederali a far rispettare le decisioni "estranee" all'ordinamento di settore.

Alla luce delle riferite e complesse tematiche, la giurisprudenza di legittimità, riprendendo un criterio fatto proprio dalla Corte di Giustizia dell'UE sin dagli anni '70, elaborava il c.d. "criterio della rilevanza"⁴⁶.

⁴³ Il tesseramento è un atto formale che inserisce l'atleta nell'ordinamento sportivo e che si perfeziona o con l'iscrizione diretta dell'atleta alla federazione oppure con la richiesta di iscrizione dell'atleta ad una associazione sportiva che, a sua volta, provvede a tesserarlo alla Federazione. Con il tesseramento l'atleta diviene titolare di una serie di rapporti giuridici consistenti in reciproci diritti ed obblighi nei confronti degli altri atleti, dell'associazione sportiva, della Federazione nazionale e di tutti gli altri soggetti facenti parte dell'ordinamento sportivo.

⁴⁴ Tra il vincolo di giustizia da una parte e il diritto alla tutela giurisdizionale dall'altra, il problema del conflitto tra ordinamento sportivo e ordinamento statale e il problema della impugnabilità dei provvedimenti federali innanzi agli organi giurisdizionali statali da parte di tesserati sportivi è rimasto un problema aperto fino al "tourbillon Catania" del 2003 ed alla conseguente emanazione della legge 17 ottobre 2003, n. 280, che ha regolato tali aspetti, codificando, in sostanza, i principi fondamentali espressi negli anni dalla giurisprudenza civile ed amministrativa.

⁴⁵ LUBRANO, *I rapporti*, in www.giustiziasportiva.it.

⁴⁶ Il problema che si è sempre posto (anche prima della emanazione della l. n.280/2003) è stato costituito dalla difficoltà di individuare quali provvedimenti emanati dai vari ordinamenti sportivi (CONI o Federazioni sportive) potessero avere una rilevanza esterna all'ordinamento sportivo e come potesse essere ravvisata tale rilevanza; la risposta fornita da giurisprudenza e dottrina è sempre stata nel senso di riconoscere una rilevanza giuridica degli interessi lesi laddove fosse ravvisabile una rilevanza anche economica di tali interessi: in sostanza, laddove un provvedimento federale, oltre a ledere interessi sportivi, potesse dirsi lesivo di interessi anche economicamente rilevanti, è sempre stata comunemente riconosciuta la rilevanza giuridica dello stesso e, per l'effetto la impugnabilità anche innanzi al giudice statale; in pratica, in applicazione di un principio generale sancito dalla Corte di Giustizia

Tale principio veniva, quindi applicato a tutte quelle questioni che potevano interessare l'ordinamento sportivo e che la giurisprudenza aveva ricondotto a quattro gruppi⁴⁷, la cui validità è stata sostanzialmente confermata dalla legge n. 280/2003.

L'esperienza storica offre continuamente conferma che la giurisprudenza è la fonte primigenia del diritto dello sport in Italia e che la legislazione positiva ha sempre fornito risposte occasionali e discutibili a questo evolversi della prassi giudiziale ed ai suoi influssi all'interno dell'ordinamento sportivo.⁴⁸

Il sistema delineato alla luce della lettura che ne hanno fornito le Sezioni Unite⁴⁹ può essere così riassunto: l'ordinamento sportivo nazionale e l'ordinamento statale sono autonomi, *“salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo”* (art.1, II co., L. 280/2003).

In questo modo il legislatore ha bilanciato il principio di “autonomia” con il principio di “rilevanza”, e consente all'interprete di affermare che l'ordinamento

dell'Unione Europea sin dagli anni '70, il concetto di *“rilevanza giuridica”* è stato fatto coincidere con il concetto di *“rilevanza economica”*

⁴⁷ La prima categoria individua le c.d. *“questioni tecniche”*, ossia questioni relative all'applicazione da parte del sistema sportivo per mezzo dei propri giudici di gara dei profili tecnici del gioco. GOISIS, *Giustizia sportiva*, Milano, 2007.

Il secondo comprende le c.d. *“questioni disciplinari”*, che per definizione, affrontano l'aspetto dell'applicazione delle sanzioni disciplinari ai soggetti che violano le regole poste a fondamento dell'ordinamento di settore. Vigoriti, *Giustizia disciplinare e giudice amministrativo*, in Corr. Giur., 2007.

Il terzo gruppo annovera le c.d. *“questioni amministrative”*. In tale ambito si collocano i provvedimenti esplicativi del potere istituzionale ed organizzativo delle Federazioni, diretti a mantenere (*an*) il c.d. *“rapporto associativo”* di tesserati ed affiliati e il livello (*quantum* e *quomodo*) di tale status associato. LUBRANO, op. ult. Cit., in www.giustiziasportiva.it. Le locuzioni *“an”* *“quomodo”* e *“status”*, nonché l'intero concetto richiamato nel testo è espresso dal Lubrano.

Il quarto ed ultimo gruppo prende in considerazione le c.d. *“questioni economiche”*, trattasi di controversie nelle quali le parti sono portatrici di interessi personali di pari grado e rispetto ai quali la Federazione non assume il ruolo di parte in causa ma di terzo imparziale a cui viene demandata la funzione di garantire una giusta risoluzione della controversia.

⁴⁸ MORO, *La giustizia sportiva*, Forlì, 2004.

⁴⁹ Cass. Sez. Un., 23 marzo 2004, n.5775, in Giust. Civ., 2005, I, 1625, nota di Vidiri. In questo caso la Suprema Corte di Cassazione ha contribuito a gettare luce sul significato e sulla portata normativa dell'art. 1 della L. 280/2003: *“I casi di rilevanza per l'ordinamento dello Stato delle situazioni giuridiche soggettive, connesse con l'ordinamento sportivo, sono attribuiti alla giurisdizione del G.O. ed a quella esclusiva del G.A. le questioni che hanno ad oggetto l'osservanza di norme regolamentari, organizzative e statutarie da parte di associazioni, sono espressione dell'autonomia normativa interna alle Federazioni e, come tali, non hanno rilevanza nell'ordinamento giuridico generale e le decisioni adottate in base ad esso sono collocate in un'area di non rilevanza (o indifferenza) per l'ordinamento statale, senza che possano essere considerate come espressione di potestà pubbliche ed essere considerate alla stregua di decisioni amministrative. La generale irrilevanza per l'ordinamento statale di tali norme e della loro violazione conduce all'assenza di una tutela giurisdizionale statale; ciò non significa assenza totale di tutela, ma garanzia di tipo associativo che funziona secondo gli schemi del diritto privato”*

statale conserva comunque una posizione di supremazia in quanto ordinamento generale, originario e sovrano.⁵⁰

Alla luce di queste considerazioni possiamo affermare che il giudizio sulla responsabilità civile rimane di cognizione esclusiva del giudice ordinario⁵¹, questo perché l'ordinamento sportivo ha un potere di autonormazione sostanzialmente regolamentare ed interno e le controversie aventi ad oggetto una richiesta di risarcimento del danno⁵² extracontrattuale, concernono un diritto che trova la sua unica tutela nell'ordinamento giuridico positivo.

II. La responsabilità civile sportiva

La nozione di responsabilità civile è tutt'altro che univoca in letteratura; sembra quasi che la relativa elaborazione dottrinale abbia risentito del carattere frammentario e disorganico delle scelte compiute dal legislatore del 1942. Il codice civile, infatti, non indugia in definizioni né disciplina unitariamente la responsabilità civile, finendo per regolamentare in diversi punti del libro IV una congerie di istituti accomunati dall'effetto sanzionatorio dell'insorgenza, in capo a soggetti variamente individuati attraverso criteri di imputazione normativamente

⁵⁰ Questa supremazia si manifesta sia *ex ante*, attraverso la gerarchia delle fonti, che si esprime nella necessità che l'ordinamento sportivo, quale ordinamento settoriale, osservi almeno i principi fondamentali di cui lo Stato è garante; sia *ex post*, attraverso la prevalenza, in caso di conflitto, della decisione della giustizia statale su quella della giustizia sportiva, quando la controversia coinvolga posizioni soggettive rilevanti anche per l'ordinamento statale. La giurisdizione spetta invece al G.O, quando ha ad oggetto le controversie tra società, associazioni, atleti. La norma parla invero, di soli rapporti patrimoniali, ma non pare dubbio che rientrano in questa giurisdizione le controversie relative a tutti i rapporti tra detti soggetti, cui debbono aggiungersi le controversie con il CONI e le Federazioni sportive in materie disciplinate dal diritto privato. ZERBONI, L'arbitrato sportivo, nel "Disegno sistematico dell'arbitrato", Cedam, 2012.

⁵¹ Cass. Civ., 26 ottobre 1989, n. 4399, in Foro.it, 1990, I, 899; Trib. Trento 14 marzo 1980, in Riv. Dir. Sport., 1981, 60.

⁵² Si segnalano la Sent. Cons. St., n. 5782/2008, la quale ha ritenuto che gli artt. 1 e 3 del D.L. n. 220/2003 debbono essere interpretati " *in un'ottica costituzionalmente orientata, nel senso che laddove il provvedimento adottato dalle Federazioni sportive o dal CONI abbia incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento giuridico statale, la domanda volta ad ottenere non la caducazione dell'atto, ma il conseguente risarcimento del danno, debba essere proposta innanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non operando alcuna riserva a favore della giustizia sportiva, innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere*". Per ultimo si segnala la sentenza n. 49 del 2011 della Corte Costituzionale, sentenza interpretativa di rigetto, che ha espressamente affermato che l'esclusione della giurisdizione statale sugli atti con i quali sono state irrogate le sanzioni disciplinari " *non consente che sia altresì esclusa la possibilità, per chi lamenta la lesione di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante, di agire in giudizio per ottenere il conseguente risarcimento del danno*".

previsti, dell'obbligazione di risarcire il danno prodotto nella sfera giuridica di terzi.⁵³

Sotto l'etichetta terminologica "responsabilità civile" trovano spazio una miriade di istituti disciplinati in numerose disposizioni del codice civile e di leggi speciali⁵⁴. Tuttavia, per consolidato orientamento dogmatico, le fattispecie di responsabilità civile vengono ascritte all'una o all'altra delle due tradizionali categorie della responsabilità extracontrattuale e della responsabilità contrattuale.⁵⁵

Tale bipartizione deriva dalla distinzione romanistica tra *obligationes ex delicto* e *obligationes ex contractu*⁵⁶ e riflette, in relazione al codice vigente, la contrapposizione tra fatti illeciti e contratti nel sistema delle fonti delle obbligazioni.

Esistono poi delle fattispecie c.d. "di confine", ricollegabili alla nascita di obbligazioni a seguito di "ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico", ex art. 1173 cod. civ.⁵⁷, tra le quali, a titolo di esempio, possiamo menzionare le ipotesi di responsabilità nascente dalla violazione di obblighi di informazione o dai doveri di protezione⁵⁸.

Nel corso degli anni sul piano legislativo vi è stata una trasformazione del concetto di responsabilità civile. Principio ispiratore della disciplina nelle intenzioni del legislatore del 1942 era quello del *neminem laedere*, che si rifaceva ad un sistema di carattere tipicamente sanzionatorio, caratterizzato da un'attenzione preminente alla figura del soggetto danneggiante chiamato a rispondere a titolo di colpa, con una limitazione tassativa dell'ambito di tutela

⁵³ FAVA, *La responsabilità civile*, Giuffrè, 2009.

⁵⁴ Le previsioni speciali (tipiche) di responsabilità sono delineate di volta in volta dal legislatore in specifici settori a seguito della trasformazione della realtà economico sociale, ognuna con una propria disciplina in merito al criterio di imputazione del danno, di delimitazione dell'ambito di operatività e di eventuali cause di esonero da responsabilità. CARDINI, *ibidem*.

⁵⁵ FAVA, *ibidem*.

⁵⁶ Sul punto si rinvia a L. MENGONI, *Responsabilità contrattuale (dir. Vig.)* cit., 1072, che evidenzia la derivazione della *summa divisio* tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale dalla distinzione elaborata da Gaio tra le *obligationes ex contractu* e le *obligationes ex delicto*.

⁵⁷ Art. 1173 cod. civ., *Fonti delle obbligazioni* "Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico."

⁵⁸ Si veda GIAMPETRAGLIA, *Riflessioni in tema di responsabilità sportiva*, cit., 82 che specifica come le ipotesi di cui sopra possano integrare il contenuto di un rapporto avente fonte contrattuale tra soggetti determinati, alla luce della clausola generale dell'obbligo di comportamento secondo correttezza ex art. 1175 cod. civ.

accordato al danneggiato, circoscritta al risarcimento del danno di interessi aventi natura essenzialmente patrimoniale⁵⁹.

Successivamente si è assistito ad un mutamento di prospettiva. Il vigente sistema di responsabilità civile trova fondamento nell'esigenza avvertita nell'ordinamento di reagire di fronte alla verifica di un danno ingiusto, mediante l'imposizione al responsabile dell'obbligazione risarcitoria.

La centralità del danno e della posizione del danneggiato si è tradotta, sul piano delle scelte normative, nell'accettazione di un modello di responsabilità sganciato dall'indefettibile colpevolezza del responsabile e fondato, piuttosto, su una pluralità di criteri di imputazione ritenuti, in rapporto alle diverse fattispecie dannose, i più idonei ad allocare ragionevolmente il peso economico del pregiudizio, contemperando in modo equilibrato le opposte esigenze di garantire, da un lato, la tutela spettante a chi subisce un danno ingiusto⁶⁰.

La tutela della libertà d'azione è racchiusa, in ambito extracontrattuale, nella clausola generale dell'art. 2043 cod. civ. che, nel sanzionare con il risarcimento l'autore di fatti dolosi o colposi causativi di danni ingiusti, implicitamente esonera da responsabilità chi agisce senza intenzione di recar danno ad altri o comunque adottando tutte le ordinarie cautele mediamente esigibili e normalmente idonee ad evitare il prodursi di conseguenze pregiudizievoli per i terzi.

Quanto al campo contrattuale e precontrattuale, è da ritenere che l'ordinamento tuteli la piena esplicazione della libertà negoziale a condizione che essa si svolga nel rispetto dei principi di correttezza e di buona fede, fissati dagli artt. 1175, 1337 e 1375 cod. civ., che modellano i rapporti intersoggettivi conformandoli al principio costituzionale di solidarietà sociale. Pertanto, la

⁵⁹ Si veda BIGLIAZZI GERI, BRECCIA, BUSNELLI, NATOLI, *Diritto civile 3, Obbligazioni e contratti*, Torino 1989, 673 " Principio ispiratore della disciplina dei delitti e dei quasi delitti- così venivano chiamati i fatti illeciti nel codice civile del 1865- era il divieto di offendere: *alterum non laedere*".

⁶⁰ Il carattere "compromissorio" della disciplina della responsabilità civile è bene evidenziato da CORSARO, *Responsabilità civile (diritto civile)*, in *Enc. Giur.*, XXVI, Roma, Treccani, 1991, 2; ove si richiamano le opposte esigenze " di indennizzare il più frequentemente possibile il danneggiato" e " di garantire la libertà di agire della persona, che deve necessariamente tradursi (...) nella possibilità di sapere a priori quali saranno gli eventuali fatti dannosi che le potranno essere imputati e dei quali dovrà rispondere, oltre che di sapere di quali danni essa risponderà"; e SCOGNAMIGLIO, *Responsabilità civile cit.*, 633, che ravvisa nella libertà individuale, nella tutela riconosciuta a chi subisce lesioni ingiuste e nella pacifica convivenza dei consociati i punti cardinali della disciplina della responsabilità civile.

responsabilità inizia là dove la libertà dei privati sconfina nella scorrettezza e nella slealtà.⁶¹

L'opposta esigenza di tutelare i soggetti che subiscono danni ingiusti trova, invece, accoglimento- oltre che nella generale repressione degli illeciti colpevoli, delineata dall'art. 1218 cod. civ. per la responsabilità contrattuale, dall'art. 1337 cod. civ. per quella precontrattuale e dall'art. 2043 cod. civ. per quella aquiliana – anche nella configurazione di criteri di imputazione di fatti dannosi a soggetti che, pur se, in ipotesi, non versanti in colpa, sono chiamati dall'ordinamento ad accollarsi le conseguenze lesive di determinati accadimenti, o per la natura dell'attività che essi esercitano (art. 2050 cod. civ.) o per la particolare posizione in cui si trovano rispetto all'autore del danno (artt. 2047, 2048 e 2049 cod. civ.) ovvero rispetto alla fonte del danno (artt. 2051, 2052, 2053 e 2054 cod. civ.), e , quindi, non tanto per la propria colpevolezza quanto per la ritenuta idoneità a controllare le fonti di pericolo ovvero ad ammortizzare i costi discendenti dalla concretizzazione del pericolo in danno⁶².

II.1 La responsabilità nell'esercizio di attività sportive

L'espressione “responsabilità sportiva” risulta in dottrina comunemente applicata per indicare fattispecie diverse. Da un lato, con riferimento all'ordinamento sportivo in particolare, con tale espressione si individua la responsabilità a carico dei soggetti tesserati ed affiliati che è fatta valere dalle Federazioni di appartenenza (cosiddetta responsabilità disciplinare sportiva);

⁶¹ FAVA, *op. ult. Cit.*

⁶² Sui criteri di imputazione della responsabilità si vedano i contributi di SELLA, *La responsabilità civile nei nuovi orientamenti giurisprudenziali*, I, Milano, Giuffrè, 2007,148, ove si rileva che “ In uno schema che individua il fatto dannoso come dato costante (...) i diversi criteri di imputazione consentono di meglio garantire l'effettiva traslazione del danno dal soggetto colpito ad un soggetto diverso, a seconda dei diversi scopi e delle diverse funzioni che il legislatore o l'interprete attribuiscono all'istituto aquiliano”; MASTROPAOLO, *Risarcimento del danno*, in *Enc. Giur.*, X, Roma, Treccani, 1991, 1; il quale dà atto dell'emersione di nuovi criteri di imputazione della responsabilità che “ collegano il fatto dannoso non ad un atto soggettivamente qualificato, ma ad un soggetto, in ragione della sua qualità” con riferimento ad altri soggetti, o a cose, o ad attività; SCOGNAMIGLIO, *Illecito (dir. Vig.)* cit., 171, secondo cui i criteri di responsabilità si identificano “ nei fatti e situazioni, a loro volta riferibili ad un soggetto, che si pongano in una relazione adeguata, per lo più di causalità, con il danno cosiddetto ingiusto” e, “ sul piano formale, assumono il ruolo di presupposti essenziali- e se si vuole di fattispecie costitutive- dell'obbligo di risarcimento”.

dall'altro, con riferimento all'ordinamento statale in generale, con essa si indica la responsabilità per gli atti illeciti commessi nell'esercizio di attività sportive⁶³.

Tra i giuristi non sono mancati i tentativi di riconoscere alla responsabilità civile sportiva caratteri di autonomia rispetto alla clausola generale di responsabilità prevista dall'art. 2043 cod. civ.⁶⁴

Si è sostenuto in dottrina⁶⁵, che la responsabilità sportiva, in quanto connessa all'ordinamento giuridico sportivo, segua criteri particolari e diversi rispetto alla responsabilità civile ordinaria poiché i principi informativi che fondano l'ordinamento sportivo, avendo caratteri propri e peculiari, non rinvenibili in altro ordinamento settoriale, esigono una trattazione differenziata in sede di accertamento della responsabilità.

Conseguenza di tale impostazione è che non si avrebbe un unico modello di imputazione della responsabilità bensì ve ne sarebbero molteplici in relazione al tipo di sport praticato e alle regole tecniche previste per ciascuna disciplina⁶⁶.

Altra parte della dottrina⁶⁷ ha invece negato che alla responsabilità derivante dall'organizzazione e dall'esercizio di attività sportive si debba riconoscere l'applicazione di principi e regole diversi da quelli comuni; non si riconosce autonomia alla responsabilità sportiva poiché non ci si trova di fronte ad un sistema organico, autonomo e coerente.

⁶³ Per la nozione di responsabilità sportiva e la definizione dei relativi confini cfr. SCAJOLA, voce *Responsabilità sportiva*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, sez. civ., XVII, Torino, 1998, p. 410 ss.

⁶⁴ CARDINI, *La responsabilità civile in ambito sportivo*, 2008.

⁶⁵ Si rimanda a SCAJOLA, op. ult. Cit., "quali sono dunque questi fattori che caratterizzano la responsabilità sportiva, giustificandone l'autonoma rilevanza giuridica rispetto alle varie ipotesi di responsabilità giuridica? In primo luogo i principi generali informativi dell'ordinamento sportivo, ai quali vanno ricondotte tutte le attività legate al mondo dello sport e nei quali queste ultime trovano la loro ragion d'essere: l'agonismo come estrinsecazione dell'attività, la lealtà competitiva, la probità e la rettitudine, il disinteresse degli atleti, l'assenza di stimoli concorrenziali nello svolgimento dell'attività, il principio della responsabilità oggettiva. Questi fondamenti, ai quali si conforma la responsabilità sportiva in senso stretto, acquistano una precisa valenza anche in tema di responsabilità sportiva in senso lato"

⁶⁶ Così come sottolineano BONA, CASTELNUOVO, MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, Milano, 2002, 4, "nonostante gli sforzi non si è giunti tuttavia ad avere un unico modello di imputazione della responsabilità perché in realtà ve ne sono molteplici a seconda del tipo di sport e dei soggetti coinvolti nell'evento dannoso, cosicché il tentativo di offrire una teoria unitaria deve necessariamente fare i conti con la presenza di una vasta congerie di standard speciali di condotta, i cui contenuti sono strettamente collegati alle regole ed alla fenomenologia che contraddistinguono ogni attività sportiva".

⁶⁷ Si veda ALPA, *La responsabilità civile in generale e nell'attività sportiva*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1984, 472 "in materia di attività sportiva, salve le regole relative alle manifestazioni agonistiche, non si applicano norme specifiche o principi diversi da quelli codicistici e consolidati nella tradizione [...] Mantenere in vita la c.d. responsabilità sportiva significa alimentare equivoci e dubbi".

L'ordinamento sportivo possiede una potestà normativa autonoma ma non giuridica, e da questo consegue una mancanza di un'autonomia specifica della responsabilità sportiva.

Infatti, come ha sottolineato anche la giurisprudenza⁶⁸, non vi è motivo di riconoscere, sul piano del diritto positivo, una tutela autonoma a situazioni giuridiche soggettive la cui lesione sia avvenuta in ambito sportivo rispetto a qualsiasi altra ipotesi di lesione di diritti determinata da un comportamento colposo o doloso⁶⁹.

Si perviene in tal modo alla conclusione che le ipotesi di danni in ambito sportivo rientrano nella clausola generale di responsabilità prevista dall'art. 2043 cod. civ.: per aversi responsabilità civile (anche sportiva) è necessario che un atto, per qualificarsi illecito, produca una lesione di un interesse giuridicamente protetto e che tale atto *contra ius* sia imputabile all'agente a titolo di colpa o dolo⁷⁰.

Indipendentemente dalla tesi a cui si voglia aderire per ricostruire l'ambito di applicabilità dell'espressione "responsabilità sportiva", è però evidente che tale tipo di responsabilità racchiude in sé indiscutibili peculiarità, poiché disciplinata sia nei regolamenti delle singole federazioni che nella legislazione ordinaria.

Non esistono ordinamenti in conflitto, ma un unico ordinamento che si compone di molteplici fonti del diritto⁷¹, tra le quali possono essere considerati i regolamenti sportivi.

Dovere per l'interprete è rivalutare la congerie di fattispecie poste alla sua attenzione attraverso un osservatorio privilegiato del quale può usufruire, un

⁶⁸ Si rimanda a Cass. 26 ottobre 19989, n. 4399, cit., 899 in cui la Suprema Corte enuncia il principio dell'unità della tutela giurisdizionale risarcitoria dinanzi al giudice ordinario delle situazioni giuridiche soggettive che si trovano ad essere lese nel compimento della pratica sportiva.

⁶⁹ CARDINI, *ibidem*.

⁷⁰ Si veda la massima espressa in tal senso dal Trib. Bolzano 7 novembre 1984, in *Resp. Civ. prev.*, 1985, 105 " Sebbene ai fini della valutazione della responsabilità civile in ambito sportivo debba tenersi in considerazione la particolarità della condotta in relazione alle regole del gioco previste per la singola attività sportiva, la giurisprudenza riconduce il fenomeno della responsabilità sportiva alla regola generale di cui all'art. 2043 c.c."

⁷¹ L'unitarietà dell'ordinamento non esclude la pluralità e la eterogeneità delle fonti: tale pluralità ha il suo momento unificante nell'ordinamento che concorre a produrre. Ne deriva che anche "l'autonomia esercitata *iure privatorum*, è sintesi di valori scelti e di valori imposti, è auto ed etero-regolamentazione": PERLINGIERI, *Legalità ed eguaglianza negli ordinamenti privati*, in *Rass. Dir. Civ.*, 1999, p.258.

osservatorio che eredita due millenni di esperienza giuridica, e che lo dota di uno strumento dirompente: la Costituzione italiana⁷².

Ciò conduce frequentemente ad un possibile intreccio tra i due ordinamenti che talvolta si traduce in una sovrapposizione di piani e di problemi generatrice spesso di confusione.

La responsabilità civile in ambito sportivo assume importanza poiché strettamente connessa alla tematica del risarcimento del danno patito dal soggetto leso dalla condotta; ma, proprio per le caratteristiche che, connotano l'attività sportiva, spesso è particolarmente difficile individuare il soggetto civilmente responsabile dei danni cagionati nell'espletamento di tale attività⁷³.

Tale tipo di danno, secondo parte della dottrina⁷⁴, dovrà essere valutato secondo le regole generali dell'ordinamento statale sulla responsabilità civile, pur dovendo comunque tenere in considerazione l'esistenza di un autonomo *corpus* di norme emanate dall'ordinamento sportivo.

Da ciò appare evidente come la responsabilità sportiva possa essere ritenuta una sottospecie della responsabilità civile e che non sia possibile farne un tipo di responsabilità a sé stante svincolata dalle regole generali⁷⁵.

⁷² La Carta costituzionale “ ha rappresentato certamente un forte momento di contestazione del passato, con l'introduzione nell'ordinamento di regole e principi – personalismo, solidarismo, eguaglianza, democraticità- prima ignorati”, PERLINGIERI, *Lo studio del diritto e la storia*, in *Fides Humanitas Ius*. Studi in onore di Luigi Labruna, Napoli, 2007, p. 4167.

⁷³ Da evidenziare come restano escluse dall'ambito di applicazione della responsabilità sportiva una serie di situazioni in cui, sebbene l'evento lesivo sia sorto durante lo svolgimento di un'attività sportiva, quest'ultima appaia occasionale. Ciò risponde alla natura dello sport come pratica libera e diffusa, principio espresso anche dalla legislazione dall'art. 1 della L n. 91/1981 che recita “L'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica, è libero”. Così come riportato in Scajola, *Responsabilità sportiva*, cit., 416 “ Se si individua la responsabilità sportiva nelle ipotesi in cui la responsabilità giuridica, nelle sue articolazioni – civile, penale e amministrativa – si riconnette all'ordinamento sportivo, rimarranno esterne alla categoria tutte quelle situazioni nelle quali la risarcibilità del danno o la sanzione penale o amministrativa derivano dallo svolgimento di un'attività agonistica non programmatica- posta cioè in essere al di fuori di un'organizzazione strutturata, intesa come attività del tempo libero, o a carattere meramente ludico, oppure come attività programmata ma estranea all'ordinamento sportivo. In tutti questi casi non vi è dubbio che le norme dell'ordinamento sportivo non avranno alcuna incidenza sulla qualificazione e sull'accertamento della responsabilità”.

⁷⁴ È la conclusione a cui perviene ALPA, *La responsabilità civile in generale e nell'attività sportiva*, in *Riv. Dir. Sport.*, cit., per il quale, essendo superflua l'individuazione della categoria “responsabilità sportiva”, le ipotesi di danni derivanti dallo svolgimento di attività sportive andrebbero ricondotte nell'ambito della responsabilità civile in generale.

⁷⁵ CARDINI, *ibidem*.

II.II La colpa sportiva

La trattazione della disciplina in materia di responsabilità sportiva implica la considerazione delle regole tecniche dell'attività sportiva.

Tali sono le regole, espressione della potestà normativa riconosciuta all'ordinamento sportivo, che sono dirette a disciplinare lo svolgimento della gara indirizzando e organizzando la condotta dell'atleta.⁷⁶

Nel campo civilistico, sia che si tratti di responsabilità aquiliana (art. 2043 cod. civ.) sia contrattuale (artt. 1176, 1218 e 2236 cod. civ.), è necessario che l'evento dannoso sia la conseguenza di un comportamento doloso o colposo dell'agente. Una definizione di colpa non è contenuta nel codice civile per cui usualmente si procede, per la sua definizione, in analogia con quanto disposto dal codice penale. Mentre il dolo è l'intenzione e la consapevolezza di agire in modo illegittimo, il delitto colposo invece è l'illecito commesso senza deliberata volontà ma in base a condotte scorrette per negligenza, imperizia, imprudenza, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.⁷⁷

Mentre la commissione di un illecito disciplinare, consistente nella violazione di una regola di gioco diretta ad assicurare l'equilibrio della competizione, non pone problemi di coordinamento con la normativa di fonte statale in materia di illecito civile e penale, nell'ipotesi di violazione di una *safety rule* è fortemente dibattuto quale debba essere il rapporto tra la colpa sportiva e la colpa ordinaria, ovvero in altri termini, quale debba essere il criterio di valutazione della regola tecnica in seno all'ordinamento generale.⁷⁸

La colpa sportiva ha criteri di valutazione diversi rispetto alla colpa ordinaria proprio in virtù dei caratteri particolari che connotano l'attività sportiva e che sono anche i principi informatori dell'ordinamento sportivo; agonismo, lealtà nelle competizioni, probità, rettitudine.

Due sono i criteri di valutazione della colpa sportiva:

⁷⁶ FRAU, *La responsabilità civile nella giurisprudenza. Profili generali*, in *Resp. Civ. e previdenza*, 2006, 2, p. 1031.

⁷⁷ MONFREDA, *La colpa grave*, in www.giustamm.it/new_2005/ART_2067.pdf

⁷⁸ SANTORO, *Sport estremi e responsabilità*, Giuffrè, 2008.

- Il c.d. rischio sportivo
- Il rispetto delle c.d. regole tecniche⁷⁹.

II.II.I Il rischio sportivo

Il rischio sportivo, altro non è che l'accettazione, da parte dell'atleta che decide di intraprendere l'esercizio di una disciplina sportiva, delle possibili conseguenze lesive che rientrano nell'alea normale correlata all'attività sportiva praticata⁸⁰.

Il principio della accettazione del rischio è stato a fondo studiato dalla dottrina sia di area civilistica sia penalistica. Mentre la dottrina di area civilistica ha manifestato per lo più un'opinione favorevole alla sua applicazione, pur nei limiti di quanto previsto dall'art. 1229 cod. civ., in materia di atti di disposizione del proprio corpo, la dottrina di area penalistica ha incontrato maggiori difficoltà nella individuazione del suo referente normativo⁸¹.

Si era soliti sovrapporre il concetto di rischio sportivo a quello di "scriminante sportiva"⁸², ma il principio della accettazione del rischio e la

⁷⁹ CARDINI, *ibidem*

⁸⁰ Da rilevare che il rischio sportivo opera solo per i partecipanti all'evento sportivo, non per i terzi, che hanno diritto di pretendere la tutela della loro incolumità attraverso la predisposizione delle opportune cautele da parte degli organizzatori e gestori degli impianti sportivi.

⁸¹ SANTORO, *op.ult.cit.*

⁸² Lo sport opererebbe come una sorta di scriminante sportiva in quanto provoca una sospensione delle regole ordinarie in tema di responsabilità. In ambito penale si è assai dibattuto sul fondamento di questo particolare regime. La prima tesi, ormai storicamente superata, è stata quella relativa al fondamento consuetudinario della liceità dell'attività sportiva, riconoscendo il rischio come connaturale ad ogni tipo di sport e per consuetudine accettato (si trattava di una sentenza emessa dalla Cassazione nel 1928 per reato di omicidio preterintenzionale per lesioni mortali cagionate in un incontro di boxe. Si rimanda a Cass. Pen. 24 febbraio 1928 in Giur. It., 1928, 141). La seconda ipotesi riconduceva la scriminante sportiva al consenso dell'avente diritto ex art 50 c.p. argomentando che colui che partecipa ad una competizione sportiva presterebbe il proprio consenso a subire offese alla propria integrità fisica accentuando il rischio che è connaturale alla specifica disciplina sportiva esercitata.

Altra ipotesi sosteneva la non punibilità delle offese all'integrità fisica provocate in ambito sportivo in riferimento all'art 53 c.p. che disciplina l'esercizio di un proprio diritto, espresso nel noto brocardo *qui iure suo utitur, neminem laedit*, non potendo l'ordinamento consentire e vietare contemporaneamente un'azione o un comportamento. Allo stato dei fatti parrebbe pienamente condivisibile quanto sostenuto da BENEDETTI, *Sport violento- sport pericoloso: tra libertà di disporre del proprio corpo e risarcimento del danno*, cit., 376" La giurisprudenza penale con alcune interessanti sentenze pronunciate nel 2000, ha osservato che l'esercizio dell'attività sportiva costituisce una causa di giustificazione non codificata, che trova la sua ragione nel fatto che le competizioni sportive, per i benefici che apportano, sono incoraggiate dallo Stato; la Suprema Corte ha evidenziato che non possono invece ritenersi condivisibili le ricostruzioni che qualificano la natura della scriminante dell'attività sportiva secondo il paradigma del consenso dell'avente diritto ex art. 50 c.p. oppure rinvenendo il fondamento nell'esercizio di un diritto, rilevante ai sensi dell'art. 51 c.p. Peraltro in queste decisioni la Corte di Cassazione, con un certo rigore, ha ritenuto comunque

scriminante sportiva sono tra di loro profondamente diversi in ragione del fatto che l'uno attiene all'ambito privatistico, giacché si colloca sul piano della autonomia contrattuale, l'altro attiene invece all'ambito pubblicistico della eteronomia statale, di cui è espressione il diritto penale, nel quale le cause di giustificazione trovano appunto la loro disciplina⁸³.

Nella sentenza del 23 maggio 2005, n. 19473⁸⁴ la Cassazione Penale ha definito il concetto del c.d. rischio consentito: il quale “deve ritenersi coincidente con il rispetto delle regole tecniche, che individuano, secondo una preventiva valutazione fatta dalla normazione secondaria (cioè dal regolamento sportivo), il limite della ragionevole componente di rischio di cui ciascun praticante deve avere piena consapevolezza sin dal momento in cui decide di praticare, in forma agonistica, un determinato sport”.

Non è pacifico in dottrina, quale sia il significato da assegnare alla nozione di pericolo rilevante ai fini della applicazione del principio della accettazione del rischio.⁸⁵

Esso, infatti, può venire in considerazione in due diverse accezioni, vale a dire in termini di possibilità o di probabilità. In base alla prima accezione, sarebbe da ritenersi pericolosa un'attività che rechi in sé l'eventualità della verifica di danni. In base alla seconda, là dove, dunque, il concetto di pericolo sia riferito ad un giudizio di probabilità (e quindi alla prevedibilità), potrebbe qualificarsi pericolosa quell'attività che, sulla base di un calcolo statistico, presenti un grado di possibilità di verifica dell'evento lesivo superiore al grado di possibilità opposta di non verifica dell'evento stesso.

II.II.II Le c.d. regole tecniche

Le regole tecniche sono emanate dalle singole Federazioni sportive nell'ambito della loro autonoma potestà normativa e sono destinate a

fonte di responsabilità penale colposa la commissione di falli “volontari”, dettati dall'ansia di risultato, mentre restano coperte dalla scriminante sportiva solo le lesioni conseguenti alle violazioni involontarie del regolamento. Giova comunque sottolineare come sia invece condivisibile l'impostazione della Cassazione Penale orientata verso una valutazione strettamente legata al caso concreto delle lesioni conseguenti ad attività sportive agonistiche”.

⁸³ SANTORO, *op.ult.cit.*

⁸⁴ Cass. Pen., sez. V, 20 gennaio 2005, n. 19473, in *Foro it.*, 2005, II, c. 588.

⁸⁵ Sull'argomento PEDRAZZI, *Consenso dell'avente diritto*, cit., p.144 ss.

regolamentare lo svolgimento delle singole discipline e la condotta sportiva e tecnica alla quale l'atleta deve attenersi durante la competizione e anche prima e dopo la stessa.

Tali regole hanno non solo la funzione di garantire l'equilibrio della gara ma anche di prevenire eventuali fatti dannosi che possono interessare tanto l'integrità fisica dei partecipanti alla competizione che di terzi interessati all'evento sportivo.⁸⁶

La violazione delle regole tecniche, attuata mediante comportamenti degli associati in contrasto con i principi cui deve essere informato lo svolgimento dell'attività sportiva, configura illecito disciplinare sportivo.⁸⁷

La violazione della regola tecnica non costituisce di per sé criterio sufficiente per un giudizio di colpevolezza, posto che dovrebbe riconoscersi una possibilità marginale di azioni dannose che, pur contrarie alle regole di gioco, non comportano tuttavia responsabilità in quanto rientranti nel cosiddetto rischio del fallo di gioco, che ogni atleta consapevolmente assume allorché pratica una attività sportiva.⁸⁸

I regolamenti emanati dalle Federazioni rappresentano un parametro di valutazione per la verifica del rispetto delle regole di condotta fissate dall'autorità preposta allo scopo di gioco.⁸⁹

⁸⁶ Le regole sportive sono di due tipi: regole tecniche di gioco e di gara e regole di organizzazione. Mentre le regole tecniche di gioco disciplinano lo svolgimento della gara, con riguardo le une alla corretta esecuzione dell'azione di gioco da parte del praticante, e le altre alla leale condotta del gioco condotta del gioco considerato nel suo insieme, le regole tecniche di organizzazione regolano, invece, il rapporto associativo tra i soggetti dell'ordinamento sportivo, nonché il funzionamento delle istituzioni e degli organi preposti alle diverse discipline sportive. Quanto poi alla funzione le cui regole tecniche, e, in specie, quelle di gioco e di gara, sono dirette, si distinguono le regole finalizzate ad assicurare l'equilibrio della competizione e quelle dirette specificamente alla tutela in via preventiva della salute dei partecipanti e dei terzi (cosiddette *safety rules*) SANTORO, *op.ult.cit.*

⁸⁷ All'interno della categoria di genere dell'illecito disciplinare, la *species* ritenuta più significativa e, dunque, munita di una disciplina tipica, è quella del cosiddetto illecito sportivo, che consiste nel compimento di atti diretti ad alterare il risultato o lo svolgimento di una gara, o di una competizione (secondo quanto previsto Nel nuovo codice di giustizia SPORTIVA DELLA FIGC), OVVERO AD ASSICURARE A SE O AD ALTRI UN VANTAGGIO IN CLASSIFICA. L'ILLECITO SPORTIVO INTEGRA UNA FATTISPECIE A CONDOTTA LIBERA DI PERICOLO ASTRATTO QUALIFICATA ANCHE, CON TERMINI MUTUATI DALLA SCIENZA PENALISTICA, COME ILLECITO DI ATTENTATO O A CONSUMAZIONE ANTICIPATA. QUESTA FATTISPECIE, PERALTRO, ASSUME AUTONOMA RILEVANZA NELL'ORDINAMENTO STATALE, COME REATO DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE (INTRODOTTO CON LEGGE 13 dicembre 1989, n. 401. Cfr. COCCIA- DE SILVESTRI-FORLENZA-FUMAGALLI-MUSUMARRA-SELLI, *Diritto dello sport* cit. p. 113

⁸⁸ Cfr. BONVICINI, *La responsabilità civile*, I, Milano, 1971, p. 437.

⁸⁹ Se queste regole non vengono osservate nessuna conseguenza nascerà sul piano civile; si tratta di un "illecito sportivo" che, come ben è stato definito (sul concetto di illecito sportivo si rimanda a MIRTO, *L'illecito sportivo e*

Ma è tuttavia vero che alcune di queste regole tecniche prescrivono regole di condotta che, pur non essendo teleologicamente preordinate ad evitare danni, potrebbero porsi a fondamento di giudizi di responsabilità.⁹⁰

Parte della dottrina⁹¹, per la quale l'aspetto tecnico sarebbe tipico di qualsivoglia attività, per cui non potrebbe assolutamente confondersi la regola indicante al corridore automobilista come effettuare un cambio di marcia (regola di gara), con quella recante l'obbligo di tenersi a distanza da chi sorpassa (regola di condotta).

Tale argomentazione si fonda sull'assunto secondo cui se, anche le regole tecniche, fossero capaci di ricollegarsi a giudizi di responsabilità civile, ciò comporterebbe la conseguenza paradossale che la violazione di queste implicherebbe nello "sport" solamente il mancato raggiungimento del risultato sportivo desiderato, mentre nello "stato" sarebbe fonte di responsabilità extracontrattuale o contrattuale.⁹²

La dottrina ha esaminato la questione se l'osservanza delle regole tecniche di gioco, in particolare di quelle che hanno come contenuto l'imporre ai giocatori particolari cautele al fine di evitare un evento dannoso, escluda sempre la responsabilità così come la loro inosservanza la comporti necessariamente.⁹³

Dato per pacifico che nessuna efficacia scriminante possa essere attribuita al fatto doloso causa di danno ingiusto, così come già riconosciuto dalla Cassazione⁹⁴ e ribadito da parte della dottrina, ai fini del rapporto tra norma

l'invasione di campo, in *Riv. Dir. Sport.*, 1952, fasc. 2,3.), è " un illecito che non può identificarsi come illecito penale né come illecito civile: non può identificarsi come illecito penale perché il fatto che lo costituisce non è considerato come reato dalle leggi dello Stato, non può identificarsi come illecito civile perché si esplica in un campo diverso da quello che dà motivo alla responsabilità civile e si esprime con un fatto che non dà motivo ad un risarcimento danni, e il sistema sanzionatorio non si ispira a criteri satisfattori civili".

⁹⁰ Ad esempio nelle gare di velocità di atletica leggera i concorrenti devono mantenere ciascuno la propria corsia.

⁹¹ LUISO, *La giustizia sportiva*, Milano, 1975, p.35.

⁹² CIMMINO, *Rischio e colpa nella responsabilità sportiva*, Liguori.

⁹³ CARDINI, *op. ult. Cit.*

⁹⁴ Si veda Cass. Pen., 21 febbraio 2000, n. 1951, in *Riv. Dir. Penale*, 2000, 333 "il comportamento dello sportivo che cagioni un evento lesivo ad un avversario violando volontariamente le norme regolamentari del gioco e disattendendo così i doveri di lealtà verso l'avversario non è scriminato dalla causa di giustificazione dell'esercizio dell'attività sportiva, ma è penalmente perseguibile. Di tale fatto si risponderà a titolo di colpa, ove questo si verifichi nel corso di un'azione di gioco; la responsabilità sarà, invece, a titolo di dolo, quando la gara sia soltanto l'occasione dell'azione volta a cagionare l'evento oppure quando il comportamento posto in essere dall'autore del fatto lesivo non sia immediatamente rivolto allo svolgimento della gara, ma piuttosto diretto a intimorire l'antagonista o a punirlo per un fallo involontario subito". Si rammenti il caso di lesioni volontarie per cui è stato ritenuto colpevole un attaccante che,

ordinaria e norma sportiva, in dottrina si sono confrontate tre diverse ipotesi ricostruttive.⁹⁵

Secondo una prima interpretazione si è affermato che la responsabilità ordinaria sussiste solo ove sia stata violata anche la regola sportiva, così che in caso di osservanza del regolamento, non residua alcun profilo di responsabilità⁹⁶.

La seconda ipotesi⁹⁷, ha sostenuto che la violazione della regola sportiva non comporta necessariamente una valutazione di responsabilità, in quanto esiste un margine di azioni fallose e potenzialmente lesive che sono contrarie ai regolamenti di gioco ma che rientrerebbero nel c.d. “ rischio del fallo” che ogni atleta consapevolmente assume nel momento in cui pratica attività sportiva.

L'ultima tesi particolarmente rigorosa, ritiene che l'atleta, pur rispettoso delle regole tecniche di gioco, possa essere chiamato a rispondere in caso di mancato rispetto dei principi generali dell'ordinamento, tra cui, *in primis*, quello del *neminem laedere*.

La giurisprudenza aveva sostenuto che “l'osservanza delle disposizioni prescritte dai regolamenti generali e particolari sportivi per l'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni sportive, al pari dell'osservanza delle eventuali norme stabilite allo stesso fine dall'ordinamento statale, costituisce il presupposto per la qualificazione del rapporto sportivo, ma non rende senz'altro lecita l'attività che ne scaturisce, dipendendo detta valutazione dal rispetto del diritto dei terzi, la cui protezione è affidata al diritto obiettivo ed ai suoi principi generali di ordine pubblico, tra cui essenziale quello del *neminem laedere*. Sotto questo aspetto, quindi, la norma tecnica integra quella generale senza sovrapporsi, disciplinando la prima l'impiego di mezzi occorrenti al raggiungimento delle finalità sportive, determinando la seconda quando dette finalità siano lecite e come operare perché la condotta a conseguirle non trasmodino in danno dei terzi. In particolare, l'esercizio dei poteri sportivi e delle attività sportive, quando sia conforme all'ordinamento di settore, dà vita a

nel corso di una partita di calcio, aveva colpito ferendolo, il portiere avversario con una ginocchiata dopo che l'azione per il possesso della palla si era esaurita (Trib. Marsala 29 ottobre 1981, in Riv. Dir. Sport., 1982, 197).

⁹⁵ CARDINI, *ibidem*.

⁹⁶ CARABBA, *Illecito sportivo e illecito penale*, in Riv. Dir. Sport., 1981, 195.

⁹⁷ FRAU, *La responsabilità sportiva*, in *La responsabilità civile*, a cura di Cendon, X, Torino, 1998, 313.

rappporti giuridici legittimi, che, per essere di natura essenzialmente tecnica e volontaria, sono assistiti da una presunzione di liceità, la quale viene meno soltanto di fronte alla sussistenza di contrari elementi di carattere obiettivo. Situazione questa del tutto opposta a quella, già accennata, determinata in campo civilistico dal danno prodotto nell'esercizio di attività pericolose, che genera una presunzione di colpa e l'inversione dell'onere della prova".

Nei primi anni cinquanta, la Cassazione⁹⁸, si era spinta oltre, affermando che "l'atleta, oltre al rispetto delle regole tecniche, debba possedere un senso vigile ed umanitario del rispetto dell'integrità fisica e della vita sia dell'avversario sia dei terzi".⁹⁹

Il divario tra le diverse opinioni, con la conseguente rivalutazione del valore delle regole tecniche, si assottiglia visibilmente, allorché la regola tecnica venga assunta a parametro di valutazione della condotta, colposa o meno, del danneggiante, tenendo conto della sua *ratio* quale si ricava in base alla interpretazione delle finalità che l'ordinamento sportivo attraverso essa intende perseguire.

Ciò significa che l'ordinamento sportivo, quale complesso delle regole tecniche, assume una importanza determinante, giacché è in esso che il giudice ordinario, chiamato a giudicare in ordine ad una fattispecie di responsabilità in occasione di attività sportiva, può e deve rinvenire i criteri di valutazione della condotta del danneggiante; e per fare ciò deve considerare, non soltanto la singola

⁹⁸ Cass. 9 ottobre 1950, in Riv. Dir. Sport., 1950, 107. Si veda anche Cass. Pen. 22 maggio 1967 n. 908, *ivi*, 1968, p. 487: "L'osservanza da parte dell'atleta delle regole del gioco sportivo esercitato non è sufficiente ad escludere la sua responsabilità penale in caso di incidente colposo. Invero la condotta deve essere contenuta sempre nel rispetto dell'integrità fisica e della vita dell'avversario anche mediante l'astensione da azioni che, pur se consentite dalla regola sportiva (nella specie: carica al portiere di football in possesso del pallone), facciano sorgere di fatto un pericolo manifesto per l'avversario".

Più recentemente, molto importante è il principio fissato da Cass. 8 agosto 2002, n. 12012, in *Foro.it*, 2003, I, c. 168, con nota di FANELLI, secondo cui "il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento che va escluso se l'atto sia stato compiuto allo scopo di ledere ovvero con una violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche concrete dello sport praticato, con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell'agente in ipotesi di atti compiuti con lo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell'attività svolta" (conforme : Cass. 14 ottobre 2003 n. 15321, in *Foro.it.*, 2004 I, c. 426; Trib. Napoli 28 settembre 2006, *ivi*, Rep. 2007, voce cit., n. 258 e Cass. Pen. 6 ottobre 2006, *ivi*, Rep. 2007, voce cit., n. 257, con riferimento al reato di lesioni personali colpose. Si noti, comunque, che il richiamo alla normale prudenza- che supera l'osservanza delle regole del gioco- non va inteso in relazione alla prudenza generica, ma in relazione alla prudenza richiesta dalla specifica attività sportiva in questione.

⁹⁹ Si ricordi, per inciso, la polemica sorta sulla scia della sentenza in oggetto, scatenata dal CECCHI avverso il principio enunciato in essa : " Se si vuole eliminare il pericolo non v'è altro da fare che questo : sopprimere il giuoco sportivo." CECCHI, *Lesioni colpose nelle partite di calcio*, in Resp. Civ. prev., 1951, 55.

regola tecnica richiamata nel caso specifico, bensì l'intero complesso delle regole federali che disciplinano una data attività sportiva, nonché i principi generali che informano tutto l'ordinamento sportivo, tra i quali particolare rilievo, assume quello della lealtà sportiva¹⁰⁰.

II.III Rapporto tra referto arbitrale e giudizio di responsabilità in sede ordinaria

La categoria degli ausiliari sportivi, denominati, a seconda delle varie discipline di riferimento, arbitri, giudici o ufficiali di gara, comprende tutti quei soggetti che rivestono compiti attinenti la direzione della gara, la valutazione del rispetto delle regole¹⁰¹ che ne disciplinano lo svolgimento e la certificazione dei risultati¹⁰².

Vi è da dire che, mentre in alcune discipline sportive, quali ad esempio il nuoto o l'atletica leggera, gli arbitri svolgono sostanzialmente funzioni accertative, in altre, come il calcio o la pallanuoto, invece, hanno anche importanti compiti decisori, che possono arrivare a diventare prevalenti rispetto agli altri e addirittura decisivi per l'esito della gara¹⁰³.

Tralasciando la discussione circa la qualifica dell'arbitro quale pubblico ufficiale¹⁰⁴, andiamo a valutare quale debba essere la condotta dell'arbitro in merito ad episodi di violenza inerenti alla gara o ad essa circostanti.¹⁰⁵

¹⁰⁰ SANTORO, *ibidem*.

¹⁰¹ Si veda VIDIRI, *La responsabilità civile nell'esercizio delle attività sportive*, cit., pag. 215.

¹⁰² Il riconoscimento della categoria arbitrale come unico "giudice" della regolarità della manifestazione sportiva è stato anche proclamato dagli organi di giustizia sportiva (Corte App. Federale, Fed. It. Pallavolo, 24 aprile 1992, in *Riv. Dir. Sport.*, 1992, 386), i quali hanno affermato che, essendo il primo arbitro, ai sensi dell'art. 60 reg. gen., l'unico giudice insindacabile dell'agilità del campo, non è consentito attribuire valore alle misurazioni di improvvisati e non qualificati rivelatori.

¹⁰³ La particolare natura dell'attività esercitata da tale categoria di ausiliari ha fatto inizialmente sorgere la questione dei possibili danni causati dall'atleta, quando nei suoi confronti siano stati adottati provvedimenti disciplinari in base al contenuto della relazione di gara (Trib. Milano, 17 luglio 1967, *MT*, 1967, 1300)

¹⁰⁴ Il dibattito circa la figura dell'arbitro quale pubblico ufficiale od incaricato di un pubblico servizio poteva portare a diverse conclusioni ove gli fosse stata riconosciuta tale caratteristica alla stregua degli artt. 357-358 c.p.. le conclusioni avrebbero riguardato la diversa definizione delle ingiurie e il diverso valore che avrebbe assunto il referto, qualora la giurisprudenza avesse riconosciuto una delle suddette qualifiche al direttore di gara. Dottrina e giurisprudenza sono state piuttosto impegnate negli anni nell'individuare l'esatta qualifica di tale soggetto.

ALBANESI, Qualche considerazione sulle funzioni dell'arbitro, in *Riv. Dir. Sport.*, 1964, pagg. 56 ss., afferma "il problema non è nuovo. Se ne occuparono infatti il Tribunale di Trieste (20 marzo 1939 imp. Kebel) e di Pesaro (19

Occorre dunque esaminare se un'eventuale condotta colposa dell'arbitro, configurabile sotto il profilo della negligenza o dell'imperizia, in ordine alla direzione e alla disciplina della competizione, possa costituire fonte di responsabilità per eventi lesivi accaduti durante il suo svolgimento¹⁰⁶.

In tale contesto non è da escludere una responsabilità del direttore di gara, qualora lo stesso abbia ommesso di adottare le misure cautelari e le iniziative imposte dai regolamenti sportivi e qualora tale condotta omissiva abbia in

gennaio 1940, imp Pontiggia, Riv. Pen., 1940, 1049) quando era ancora nebulosa la natura del C.O.N.I. ed erano tutt'altro che chiari i rapporti con le Federazioni, non essendo intervenuta la l. 426/1942. Ritennero quei Tribunali che l'arbitro dovesse essere considerato pubblico ufficiale, in quanto nominato dalla competente Federazione sportiva quale organo del C.O.N.I. che è ente pubblico. Della stessa opinione fu il pretore di Pescara (16 marzo 1939, imp. Buttafuoco, *Il nuovo diritto*, 1949, 161). La tesi parve fondata anche al Tribunale di Cassino (Foro.it 1946, II,32) e al Pretore di Napoli (26 luglio 1952, CASTALDI, Riv. Dir. Sport., 1953, I, 29). Poi, la stessa opinione è stata espressa dalla Corte d'Appello di Bologna (7 dicembre 1959, Marangoni, Riv. Dir. Sport., 1960, 287), dal Pretore di Genova, limitatamente al caso che la partita sia connessa con il concorso di pronostici, (10 giugno 1961, Iannantuoni, Riv. Dir. Sport., 1963, 263), dalla Corte di Appello di Aquila (3 marzo 1963, Frittella, Riv. Dir. Sport., 1963, 111). La stessa Corte di Appello di Roma (F.lli del S. Cuore- D'AMATO, 11 novembre 1957, 161) poneva in rilievo la necessità di distinguere la posizione dell'arbitro nelle partite di campionato da quella che l'arbitro assume quando si tratta di squadre il cui giuoco è fine a se stesso senza ulteriori conseguenze giuridiche. Il Tribunale di Firenze, il Tribunale di Foggia hanno ritenuto anche essi (il nuovo diritto dic.1963, 786) di adeguarsi all'orientamento di giurisprudenza che appresta una più valida tutela all'arbitro [...]. L'autore continua poi enunciando gli argomenti a sostegno della "pubblica funzione" da parte dell'arbitro. Oltre a citare il motivo secondo cui, durante la gara questi non ricopre il ruolo di mero spettatore, procede dicendo: "[...] Tutte queste sentenze- e come si è visto sono numerose- insistono in un palese errore giuridico? Ci sembra di dover essere molto cauti nel dare risposta affermativa al quesito, se è vero che viviamo in un periodo in cui, come ha scritto il MALINVERNI (Pubbl. Uff. e incaricato di pubb. S. nel diritto penale, p. 45) sembra che nessuno possa salvarsi dalla crescente marea di pubblica ufficialità".

Resta il fatto che l'opinione maggioritaria tende ad eludere la configurazione dell'arbitro quale pubblico ufficiale. In proposito: Cass.Pen., Sez. I, 17 gennaio 1971, RGI, 1973, 3574, in cui si afferma: "Allo stato della legislazione che disciplina la materia dello sport, degli spettacoli sportivi e dei preposti agli stessi, nonché in relazione alla nozione che del pubblico ufficiale, agli effetti penali, è data nell'art. 357 c.p., l'arbitro designato dalla Federcalcio a dirigere una partita di calcio non può essere considerato p.u."; importante anche la sentenza emessa in tempi più recenti dal Pretore di Trento, in cui si è optato per la tesi secondo cui l'arbitro non è pubblico ufficiale, attesa l'insussistenza di un'attitudine pubblicistica nella funzione da questi svolta (Pret. Trento, 11 maggio 1996, n. 172, Riv. Dir.Sport., 1996, 280). Il principio è stato, di lì a poco, ribadito dalla Suprema Corte (Cass. Pen., Sez. I, 8 maggio 1973, inedita) ed è stato sostenuto anche in dottrina; DINI, *Il diritto sportivo nel codice penale e nel codice civile*, in Riv. Dir. Sport., 1985, pag. 18; RINELLA, cit., 1988, pag 373; DE SILVESTRI, *Arbitro pubblico ufficiale? Andiamoci piano!*, in *L'arbitro*, F.I.G.C., 1980, pagg 7 ss.

Parere contrario è stato espresso, nonostante tutto, in primis, dalla giurisprudenza di merito, che non ha esitato a ritenere l'arbitro un pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge: Trib. Ivrea, 6 maggio 1969, GI, 1970, II, 43; Trib. Velletri, 2 novembre 1977, N. Dig., 1978, 239; Pret. Castelfranco Veneto 29 novembre 1985, GM, 1986, 363; Pret. Tolentino, 11 ottobre 1989, inedita.

In dottrina del medesimo avviso sono: VINCI, *La giurisprudenza conferma che l'arbitro è pubblico ufficiale*, cit., pagg.287 ss; MONDINI, *Riflesso penale della giustizia sportiva*, in Riv. Dir. Sport., 1964, pagg. 379 ss.

¹⁰⁵ DANELLA, *Violenza sportiva e responsabilità penale*.

¹⁰⁶ FRATTAROLO, *La responsabilità civile per le attività sportive*, cit., pag. 102, "in concreto una responsabilità di tal genere è molto difficile da sostenere, sia perché, nell'esercizio dei suoi poteri, l'arbitro gode di un'amplissima discrezionalità di carattere tecnico, onde la dimostrazione della colpa, per negligenza o imperizia, verrebbe a palesarsi come problema di ardua soluzione; sia perché l'evento dannoso è comunque il frutto della condotta colposa dell'atleta e si dovrebbe allora ammettere che l'arbitro ha un dovere specifico di prevenire, oltre che di reprimere, il singolo episodio agonistico contrastante con i regolamenti di giuoco: ciò che non è evidentemente sostenibile innanzi tutto dal punto di vista logico".

concreto assunto un'efficacia causale nella determinazione dell'evento dannoso¹⁰⁷.

Un'altra ipotesi di responsabilità in cui tale figura potrebbe incorrere inerisce alla stesura del referto, una sorta di verbale, in cui l'arbitro descrive l'andamento della gara, annotandovi altresì ammonizioni ed espulsioni avvenute nel corso della competizione ed episodi di violenza ad essa non inerenti e che abbiano potuto in un certo qual modo, ritardare o interrompere la competizione¹⁰⁸.

L'importanza del referto è stata molto spesso sostenuta soprattutto per la possibilità di configurare una responsabilità per i danni, nel caso in cui non risulti veritiero, che possono essere arrecati all'atleta, o ad altri soggetti dell'ordinamento sportivo, quando nei loro confronti siano stati adottati provvedimenti disciplinari in base al suo contenuto¹⁰⁹.

La redazione del rapporto di gara costituisce per l'arbitro l'esercizio di un diritto che non comporta addebito di responsabilità¹¹⁰, la non veridicità dei fatti esposti nel referto, dovuta o a falsa rappresentazione della realtà o ad errore scusabile del giudice di gara, non costituisce un titolo per pretendere un risarcimento conseguente ad una sospensione di un'attività sportiva o ad un'espulsione dall'organizzazione sportiva decisa dalla federazione di appartenenza, a meno che non venga dimostrata la sussistenza della colpa o del dolo da parte dell'arbitro nella redazione dello stesso. Infatti, nei casi in cui si provi che l'arbitro abbia agito intenzionalmente, cioè con coscienza e volontà, o con una condotta colposa abbia redatto un referto lesivo del buon nome dell'atleta¹¹¹, quest'ultimo potrà agire in giudizio a titolo di responsabilità

¹⁰⁷ In tal senso: RINELLA, *Le responsabilità penali dei giudici di gara per la morte o le lesioni procurate ad atleti nel corso di manifestazioni sportive*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1988, pag.377.

¹⁰⁸ Come ad esempio il comportamento dei tifosi di calcio eccessivamente litigioso, o un'invasione del campo da parte degli stessi; atteggiamenti che il più delle volte vengono annotati nel referto e sono causa di multe per la società ospitante ed in casi estremi, della squalifica del campo.

¹⁰⁹ In tal senso: FRATTAROLO, *La responsabilità civile per le attività sportive*, cit., pag. 172.

¹¹⁰ Così si è espressa in un'importante sentenza la Pretura di Perugia, 5 febbraio 1974, *Riv. Dir. Sport.*, 1974, 37.

¹¹¹ VITELLI, *Rapporto civile inveritiero "colposo" dell'arbitro sportivo di calcio e responsabilità civile*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1998, pagg. 381 ss.

aquiliana, sussistendone tutti gli estremi, nel caso siano poi ravvisabili gli estremi di un reato nei suoi confronti potrà essere intentata un'azione penale¹¹².

II. Ipotesi di responsabilità civile sportiva

II.I La responsabilità dell'atleta

Il rapporto tra atleti si basa sulla cooperazione e sull'opposizione nel raggiungimento della *performance*, la quale è volta al risultato agonale che si realizza nel conseguimento della vittoria, in piena sintonia con l'art. 2 Cost.¹¹³.

La responsabilità di un partecipante ad un'attività sportiva per i danni cagionati ad un altro atleta, durante lo svolgimento di una competizione, può assurgere tanto nell'esercizio di sport che presuppongono un'attività di carattere violento, quanto durante le competizioni agonistiche, gli incontri non ufficiali¹¹⁴ o gli allenamenti¹¹⁵. L'eventuale responsabilità di un atleta nei confronti di altri soggetti, in ogni caso consapevoli e volontariamente sottoposti ai rischi dell'attività agonistica, è chiaramente riconducibile alla disciplina di cui all'art. 2043 cod.civ.¹¹⁶, salvo i casi di responsabilità aggravata¹¹⁷.

La soluzione tradizionalmente è stata ricondotta al significato da attribuire al concetto di "violenza sportiva" all'interno del quale si individuano i limiti dei

¹¹² DANELLA, *Violenza sportiva e responsabilità penale*.

¹¹³ "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale", art. 2 Cost.

¹¹⁴ Cfr. Cass. civ., sez. III 8 agosto 2002, n. 12012, in *Danno e resp.*, 2003, p. 529.

¹¹⁵ Cfr. Cass. Pen., sez. IV, 25 febbraio 2000, n. 5164, in *Riv. Dir.sport.*, 2000, p. 141.

¹¹⁶ Al fine di verificare se sussiste una responsabilità dell'atleta che ha cagionato il danno ed un conseguente obbligo di risarcimento, si deve accertare se la condotta è illecita ed in particolare se il danno che è stato cagionato è ingiusto; in altre parole, si deve individuare quale sia il punto di equilibrio tra lo svolgimento dell'attività sportiva, e l'esigenza di riparare i danni che sono cagionati nell'esercizio di tale attività.

¹¹⁷ Si ha un reato doloso, quando la circostanza del gioco è solo l'occasione dell'azione volata a cagionare lesioni, sorretta dalla volontà di compiere un atto di violenza fisica; il reato, invece, è colposo, quando la violazione delle regole avviene nel corso di un'ordinaria situazione di gioco ed è finalizzata non ad arrecare pregiudizi fisici all'avversario, ma al conseguimento di un determinato obiettivo agonistico. Cfr. RAIMONDO, *Elementi di diritto privato sportivo*

comportamenti violenti realizzati nella pratica sportiva grazie ai quali è possibile individuare quelle condotte funzionali o no all'attività.

Si sono distinti¹¹⁸ sport a contatto fisico necessario (lotta, pugilato), eventuale (calcio, pallacanestro) o proibito (atletica e nuoto); sport ad attività violenta, da quelli a comportamenti violenti o intrinsecamente pericolosi¹¹⁹; sport la cui violenza è indirizzata su persone (pugilato e lotta), su cose e persone (calcio), o soltanto su cose (tennis)¹²⁰; infine, sport di combattimento (pugilato, judo, lotta) e non (calcio, automobilismo)¹²¹.

Tuttavia, questa "categorizzazione forzosa" di una serie di attività sportive molto diverse tra loro, non risulta utile per individuare un parametro unico di responsabilità da applicare a tutte le discipline: non si può paragonare la frattura di un arto prodotta nel corso di una partita di calcio con l'uccisione di un pugile durante un incontro.

Dunque, non una ma diverse potranno essere le discipline giuridiche applicabili, le quali dovranno variare in base alla pericolosità intrinseca dell'attività sportiva (e non, della sua organizzazione¹²²) e ai limiti di ammissibilità del c.d. rischio sportivo.

Ciò chiarito, nei casi di lesione provocati da atleti ad altri concorrenti o gareggianti, la giurisprudenza ha inteso riferirsi generalmente al paradigma della responsabilità extracontrattuale, sviluppato tuttavia attraverso diversi modelli, là dove la dottrina, dimostrandosi meno attenta alla prassi, ha preferito riferirsi a due soli schemi : all'art. 2050 cod. civ., sulle attività pericolose, e, soltanto residualmente, all'art. 2043 cod. civ.

¹¹⁸ ALTAVILLA, *Responsabilità colposa in una partita di calcio*, in *Giust.pen.*, 1951, II p. 230 ss., nota a Cass., Sez pen., 9 ottobre 1950.

¹¹⁹ DE FRANCESCO, *La violenza sportiva e i suoi limiti scriminanti*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1983, p. 587s.

¹²⁰ RAMPIONI, *Sul c.d. "delitto sportivo": limiti di applicazione*, cit., p. 600s., Id., voce *Delitto sportivo*, cit., p. 1.

¹²¹ RAIMONDO, *Elementi di diritto privato sportivo*, Giraldi Editore.

¹²² Questo riconduce all'annoso dibattito tra pericolosità dell'attività sportiva in sé considerata e pericolosità dell'organizzazione di una manifestazione sportiva. Organizzazione che, è bene fin da subito chiarire, non fa della competizione sportiva organizzata un'attività pericolosa: una partita di calcio in campo sportivo è cosa assai diversa da una gara del medesimo sport organizzata dalla Federazione di riferimento in uno stadio, la prima non è di per sé pericolosa, la seconda sì. Cfr. RAIMONDO, *op.ult.cit.*

II.I.I Ipotesi applicative: l'attività sciistica. Le gare di velocità.

In riferimento all'attività sciistica, dato l'alto livello di abilità e controllo del proprio corpo e dell'attrezzo da parte dell'atleta, il criterio più utilizzato è stato proprio quello di riferirsi alla valutazione della diligenza del soggetto resosi colpevole di lesioni.

In tale ambito, per opinione prevalente, pur richiamandosi alla pericolosità dello sport dello sci, si è di rado avanzata una configurazione dell'illecito attraverso l'impiego dell'art. 2050 cod. civ.¹²³, mentre si è ritenuto opportuno ricondurre la fattispecie ai parametri del 2043 cod. civ.¹²⁴, anche in rapporto agli eventi di danno verificatisi in occasione e a seguito di competizioni sciistiche a carattere agonistico.

Tale posizione pare più condivisibile, in quanto una ricostruzione della fattispecie attraverso i criteri dell'art. 2050 cod. civ. non convince e ripropone il dibattito su cosa debba intendersi realmente per attività pericolosa¹²⁵.

Ad attenta analisi risulta che l'attività sciatoria non costituisce, né per la sua natura intrinseca e né per gli attrezzi impiegati, un pericolo che "va oltre il normale svolgimento delle attività umane"¹²⁶.

Tali conclusioni possono valere non soltanto per l'attività amatoriale (o ricreativa) sciistica, quanto anche per l'attività agonistica, ove il problema della responsabilità nei confronti degli altri concorrenti nemmeno si pone, per due motivi. Innanzitutto, la competizione non coinvolge contemporaneamente più

¹²³ Cfr. Pret. Porretta Terme, 20 giugno 1968, in *Resp. Civ. prev.*, 1968, p. 495 ss. Con nota critica di BONDONI, *Regole sportive e collisione sulle piste di sci*; nonché più di recente Cass., 27 ottobre 2005, n. 20908, in *Rass. Dir. Ecom. Sport*, p. 508 ss., con nota di LEPORE, *Sulla responsabilità degli organizzatori di manifestazioni sportive. Il ruolo dei giudici di gara*.

¹²⁴ In tal senso, Cass., 1 aprile 1980, n. 2111, in *Foro.it.*, 1980, I, c. 1233; App Bologna, 26 febbraio 1972, in *Giur. It.*, 1973, I, 2, c. 964.

¹²⁵ È pericolosa l'attività così qualificata dalla legge di pubblica sicurezza o da norme speciali, e altresì quella che presenta per la sua natura e per i mezzi adoperati una rilevante probabilità di danno o una spiccata potenzialità offensiva. Non sono da considerarsi invece pericolose quelle attività nelle quali l'eventuale pericolosità non è configurabile *in re ipsa*, ma può soltanto sorgere ove intervengano errori o colpe nell'uso dei mezzi adoperati (cfr. Cass., 29 maggio 1972, n. 1712).

¹²⁶ Cfr. Trib. Bolzano, 5 aprile 1975, in *Resp. Civ. prev.*, 1976, p. 452 ss., con nota di POGLIANI; Trib Terni, 19 giugno 1964, in *Riv. Dir. Sport.*, 1964, p. 403

gareggianti¹²⁷; in secondo luogo, l'applicazione dell'art. 2050 cod. civ. comprimerebbe "il diritto dell'atleta sciatore di cimentarsi nella gara senza condizionamenti oltre quelli derivanti dal rispetto dei regolamenti e dalle norme comuni di prudenza compatibili con le finalità agonistiche"¹²⁸.

Quanto alle gare di velocità, tali intendendosi in specie le gare motoristiche alle quali vengono affiancate anche quelle ciclistiche. Per queste gare, infatti, assumono rilievo la legge, in virtù di norme deputate a regolare la circolazione dei veicoli (quali in generale l'art. 2054 cod. civ. e, in particolare, il Codice della strada), i regolamenti sportivi e le comuni regole di diligenza e prudenza.

Tradizionalmente vengono distinte le competizioni disputate su strade aperte al traffico e non soggette a particolari restrizioni della circolazione, da quelle disputate su strade chiuse al traffico o in circuiti o piste destinate allo svolgimento dell'attività agonistica. Sul punto in riferimento alla prima ipotesi, la giurisprudenza¹²⁹, prescindendo da valutazioni in merito ad esimenti quali l'accettazione del rischio, per rintracciare le colpe specifiche impiega prevalentemente le norme ordinarie anche oltre quanto disposto dalle disposizioni tecniche regolamentari. L'esigenza di sicurezza di altri utenti, ovvero l'incolumità pubblica, supera nella gerarchia dei valori, e conseguentemente delle fonti, le finalità spettacolari della manifestazione disciplinate dalle sole regole sportive¹³⁰.

La norma, prevale sulla disposizione sportiva, in quanto il valore persona e la sua tutela prevale su qualsiasi interesse privato.

Tale esigenza subisce mitigazioni nel caso delle strade chiuse al traffico, ove i concorrenti sono più liberi di dare sfogo alle proprie pulsioni e possono compiere manovre normalmente vietate dalle disposizioni in materia di circolazione dei veicoli per perseguire la vittoria.

Per tali competizioni in caso di incidenti, comunque verranno applicate le regole delle Federazioni nonché le norme canoniche di prudenza, diligenza e

¹²⁷ Di regola, infatti, gli sciatori affrontano la discesa, secondo le diverse specialità, uno per volta.

¹²⁸ FRATTAROLO, *La responsabilità civile per le attività sportive*, cit., p. 83.

¹²⁹ Cfr. *ex multis*, Cass., 24 marzo 1958, n. 980, in Arch. Giur. Circ., 1958, p. 69 con nota di PERSEO, *Gare sportive su strade il cui traffico normale non sia stato sospeso o limitato dalle competenti autorità*; App. Torino, 21 ottobre 1966, in *Riv. Dir. Sport.*, 1968, p. 125.

¹³⁰ LEPORE, *Responsabilità civile e tutela della <<persona-atleta>>*, 2009.

perizia, come nel caso di piloti professionisti; in secondo luogo, benché il superamento delle soglie normativamente stabilite (quale il codice della strada) è permesso dalla stessa legislazione speciale, tuttavia esistono limiti non oltrepassabili. Pertanto non si potrà affermare, che in questo caso le regole sportive prevalgono su quelle ordinarie, come se fossero disapplicate; al contrario, le prime sono autorizzate, legittimate dalle seconde, in quanto le medesime regole sportive sono previste e disciplinate dal codice della strada, la cui violazione comporta, non a caso, sanzioni a carico dei trasgressori¹³¹.

II.II. responsabilità organizzatori di manifestazioni sportive

Tra i soggetti che non prendono parte attiva sul campo ma che sono variamente e strettamente inquadrati nell'ambito dell'attività sportiva, si ricordano, tra le altre¹³², gli organizzatori di manifestazioni sportive ed i gestori di impianti sportivi (figure spesso coincidenti).

Secondo la pressoché unanime dottrina, l'organizzatore di eventi sportivi è colui il quale, "assumendosene tutte le responsabilità (civili, penali e amministrative) nell'ambito dell'ordinamento giuridico dello Stato, promuove <<l'incontro>> di uno o più atleti con lo scopo di raggiungere un risultato in una o più discipline sportive, indipendentemente dalla presenza o meno di spettatori e, dunque, a prescindere dal pubblico spettacolo"¹³³.

L'organizzatore dell'evento sportivo, può assumere ogni forma consentita dall'ordinamento¹³⁴: ovverosia, può essere una persona fisica, (caso raro), una

¹³¹ Si ricordi a titolo esemplificativo il caso di un incidente avvenuto nel 1965 tra Clark e Von Trips, piloti di Formula 1, ove il Tribunale di Monza (Trib. Monza, 30 marzo 1965, in *Foro.it.*, 1966, II, c. 35) affermò che, a prescindere dalla violazione del regolamento di gara da parte dei piloti, l'obbligo del conduttore non è limitato alla sola osservanza di tali disposizioni, poiché questi deve rispondere ogni qualvolta cagioni un evento lesivo per negligenza, imprudenza ed imperizia.

¹³²¹³² Ricordiamo la figura del medico sportivo (e del medico sociale ove presente), che può incorrere in responsabilità soprattutto per gli eventi dannosi che colpiscono l'atleta erroneamente ritenuto idoneo a svolgere o proseguire una determinata attività sportiva; quella delle società sportive chiamate a rispondere ex art. 2049 cod. civ. per il fatto illecito commesso dall'atleta loro tesserato; quella delle Federazioni Sportive, nonché, la responsabilità genitoriale prevista ex art 2048 cod. civ. Cfr. CARDINI, *op. ult. Cit.*

¹³³ Tale è la classica definizione, costantemente richiamata, di DINI, *L'organizzatore e le competizioni: limiti alla responsabilità*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1971, 416.

¹³⁴ La natura giuridica dell'organizzatore ha importanti conseguenze anche in ordine all'assunzione di responsabilità per l'attività espletata: le norme di diritto statale, difatti differenziano notevolmente la possibilità di rivalersi, in capo

persona giuridica (associazione non riconosciuta, come nel caso delle Federazioni o della maggior parte delle associazioni sportive dilettantistiche, comitato ad hoc o società di capitali con o senza scopo di lucro¹³⁵.

Esiste inoltre, una fondamentale distinzione riguardante gli organizzatori, in relazione al loro rapporto con l'agonismo programmatico di settore facente capo al CONI.

Difatti, questi possono essere ripartiti in "organizzatori di diritto", appartenenti ad una Federazione e regolarmente autorizzati ad organizzare manifestazioni, "organizzatori di fatto", non federati e non autorizzati all'organizzazione¹³⁶ e "organizzatori pro tempore", non federati ma regolarmente autorizzati. Questa suddivisione ha una funzione sportiva "interna", rilevante per l'omologazione dei risultati, ma non per l'ordinamento giuridico statale, poiché se l'organizzatore ha posto in essere una condotta penalmente o civilisticamente rilevante risponderà del suo operato davanti al giudice ordinario, indipendentemente dalla sua "posizione sportiva".

In altri termini, ai fini della responsabilità, ciò che conta è la potestà di controllo e direzione dell'evento, a prescindere da ogni altra considerazione.¹³⁷

Seguendo tale linea interpretativa, si è esclusa la responsabilità dell'utilizzatore di un impianto, (organizzatore di una gara), che non abbia l'effettivo potere di ingerenza, gestione e intervento sugli stessi¹³⁸ ed è stata esclusa (prevalentemente) la responsabilità del CONI laddove quest'ultimo patrocini semplicemente l'evento, ma non ne sia direttamente l'organizzatore. Differente è la posizione della Federazione Sportiva Nazionale di riferimento, la

al danneggiato, nei confronti di una società a responsabilità limitata (che risponde esclusivamente con il proprio patrimonio) ovvero nei confronti di una associazione o di un comitato non riconosciuto (che possono essere aggrediti nei propri patrimoni ovvero nel patrimonio del legale rappresentante). GALLIANI-PISCINI, *Riflessioni per un quadro generale della responsabilità civile nell'organizzazione di un evento sportivo*, in *Rdes*, Vol. III, Fasc.3, 2007.

¹³⁵ Legge 18 novembre 1996, n. 586, e Legge 27 dicembre 2002, n. 289, XVII co., lett. c), c.d. Legge Pescante.

¹³⁶ In concreto, l'organizzatore "federale" ha precedentemente accettato il fondamentale principio di lealtà sportiva, *Generalklausel* del settore sportivo, e si impegna perciò al rispetto integrale di tutta la normativa del settore, ivi compresa la disciplina sulla sicurezza delle gare. Invece, l'organizzatore "di fatto" è del tutto libero dai vincoli posti dal CONI e dalle FSN, e risponde soltanto in relazione ai generali principi del diritto civile.

¹³⁷ Per tale motivo, se più persone si organizzano per disputare una gara amichevole di tiro a segno, senza predisporre le opportune cautele, ciascuno risponde del sinistro causato ad un passante su strada adiacente. Cfr Corte di Appello di Firenze, 20 febbraio 1951.

¹³⁸ Così Cass. Civ., sez III, 10 febbraio 2003, n. 1948, in *Foro.it*, 2003, I, 1439.

quale è sempre titolare di potestà ispettive e di controllo, dalle quali discendono evidenti profili di responsabilità¹³⁹.

L'iter logico è semplice: al CONI non è attribuita alcuna funzione di diretta organizzazione dell'attività agonistica, ma semplicemente un potere di regolamentazione e controllo delle varie attività sportive. Piuttosto, sono le singole Federazioni, le quali, pur essendo organi del CONI, godono di autonomia giuridica, ma anche "tecnica, organizzativa e di gestione"¹⁴⁰, a dover concretamente organizzare e vigilare sulle manifestazioni sportive relative alla propria disciplina e, pertanto, risponderanno delle eventuali omissioni (anche solo per colpa in vigilando), se ne sussistano gli estremi.¹⁴¹

Gli aspetti essenziali che, costituendo fattori di rischio rientrano negli obblighi di controllo dell'organizzatore sono:

- Controllare l'idoneità e la sicurezza dei luoghi e degli impianti dove si svolge la manifestazione sportiva, nonché la regolarità amministrativa della gara (in questo caso, garantendo, in via civilistica, sia l'incolumità dei terzi sia il loro affidamento, circa la correttezza formale della competizione);
- Controllare l'adeguatezza, la pericolosità e la conformità ai principi della sicurezza dei mezzi tecnici utilizzati dagli atleti, nonché curarsi della sicurezza di ogni altro partecipante, quali direttori di gara, arbitri, volontari e quant'altro (garantendo così l'incolumità dei partecipanti alla gara ed anche dei terzi);

¹³⁹ Con riferimento al CONI, la responsabilità è stata esclusa, definitivamente, dalla Cass. Civ. SS.UU, 12 luglio 1995, n. 7640, in *Riv. Dir. Sport.*, 1996, 75, sulla scorta della considerazione che "esula dai suoi compiti ispettivi la vigilanza sull'organizzazione concreta delle singole manifestazioni sportive"; invece, recentemente si sono susseguite numerose pronunce secondo le quali l'attività concreta di controllo e direzione sugli eventi sportivi compete alle Federazioni (anche quali organi del CONI): così, Cass. Civ., 23 giugno 1999, n. 6400, in *Riv. Dir. Sport.*, 2000, 521, in materia di responsabilità FISJ e CONI per l'omologazione di una pista da sci non conforme alle prescrizioni tecniche; ulteriormente, è stata riconosciuta la responsabilità della Federazione, quale committente, per la colpevole imperizia di un medico sportivo operante in un centro riconosciuto, che, omettendo accertamenti, aveva rilasciato l'idoneità agonistica ad un minore in seguito deceduto durante un incontro a causa di arresto cardiocircolatorio: sul punto, GRASSANI, *La responsabilità risarcitoria delle Federazioni sportive in caso di incidente o infortunio dell'atleta*, *Rdes*, 2006, 1, 13 e ss.

¹⁴⁰ L'argomentazione trae origine dal combinato disposto della Legge 16 febbraio 1942, n. 426, istitutiva del CONI, dall'art. 14 della Legge 23 marzo 1981 n. 91, e dal D.lgs 23 luglio 1999, n. 242.

¹⁴¹ GALLIGANI-PISCINI, *Op. Ult. Cit*

- Controllare che l'atleta sia in condizioni psico-fisiche idonee per affrontare la gara (garantendo così la salute degli atleti)¹⁴².

Il soggetto responsabile di una competizione è tenuto a predisporre tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e l'incolumità di gareggianti e spettatori, e a prevenire il verificarsi di eventi e danni che possano mettere in pericolo tale sicurezza ed incolumità, nel rispetto delle norme generali di prudenza e secondo la normale diligenza.

In cosa si sostanziano le "misure necessarie" per evitare il danno, e come può essere provata l'adozione delle stesse?

La giurisprudenza, sul punto, è *tranchant*: non è sufficiente il rispetto delle prescrizioni regolamentari sportive (con validità interna), ma è necessaria sia l'osservanza delle regole generali e particolari di prudenza della materia sia l'osservanza delle comuni norme di prudenza e diligenza¹⁴³. In parole più semplici, l'organizzatore deve prevedere ogni rischio che, a priori, possa esser connesso con l'attività sportiva effettuata.

Il problema è come tali analisi a priori si sostituisca, in sede di applicazione giurisprudenziale, una pedissequa e tautologica valutazione a posteriori della prevedibilità.

La casistica è infinita.

Per dispensare l'organizzatore dalle responsabilità per eventi dannosi eventualmente riconducibili alle proprie condotte e/o alla posizione di garanzia, non basterà il rispetto dei regolamenti sportivi e delle prescrizioni amministrative (la cui mancanza, peraltro, non è automaticamente indice della responsabilità¹⁴⁴) e civilistiche, ma è necessaria un'attività di specifica programmazione anche in ordine alla sicurezza dell'evento, mediante la previsione di tutto il prevedibile, al di là delle prescrizioni statuali e regolamentari di settore e con una valutazione in

¹⁴² DI MONTE-MANDOLINI-PICCOLINI, *Il vademecum dell'organizzatore sportivo*, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1980.

¹⁴³ Trib. Busto Arsizio, 22 febbraio 1982, in *Riv. Dir. Sport.*, 1982, 570

¹⁴⁴ Cass. Civ., 27 gennaio 1975, n. 207, in *Riv. Dir. Sport.*, 1976, 30

concreto di ogni strumento volto a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva¹⁴⁵.

II.III Responsabilità del gestore di impianti sportivi

Altra figura di soggetto chiamato a rispondere per i danni cagionati nell'ambito dell'attività sportiva è quella del gestore di impianti sportivi.

Assai spesso la figura del gestore, che è colui che cura l'impianto sportivo dove si svolge la manifestazione, coincide con quella dell'organizzatore; talvolta può verificarsi, inoltre, che il gestore non sia anche il proprietario dell'impianto, essendo incorso tra gli stessi un contratto di locazione.¹⁴⁶

Egli è tenuto a garantire l'idoneità e la sicurezza degli impianti e, nel contempo, la sicurezza e l'integrità delle persone che vi accedono, atleti e spettatori compresi: ha quindi l'obbligo di vigilare sulla sicurezza delle attrezzature e degli impianti, e di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie ad evitare danni agli utenti¹⁴⁷.

La casistica relativa ai gestori dei vari impianti sportivi è piuttosto copiosa. Particolarmente interessante appare la sentenza della Suprema Corte n. 1948/2003 che ha affrontato la questione dell'applicabilità della disciplina dell'art. 2051 cod. civ., relativa alla responsabilità per cose in custodia anche agli utilizzatori degli impianti di calcio a cinque.

La Cassazione, ha escluso la configurabilità della responsabilità per danni cagionati dalla cosa in custodia in capo al soggetto, che nel caso di specie aveva prenotato il campo di calcetto per lo svolgimento di un torneo, nel corso del quale

¹⁴⁵ Per BONA- CASTELNUOVO- MONASTERI, *La responsabilità civile nello sport*, cit., 60, si tratta di una c.d. "responsabilità para-oggettiva"; in ogni caso, in sede giurisdizionale riuscire a dimostrare la non prevedibilità dell'evento è, nei fatti, una *probatio diabolica*.

¹⁴⁶ CONTE, *Il risarcimento del danno nello sport*, Utet, 2004.

¹⁴⁷ TORTORA, *Diritto sportivo*, cit., Torino, 1998, 140.

uno dei partecipanti si era infortunato a causa dell'inidoneità del "verde" sintetico posto sul campo da gioco.¹⁴⁸

Nel caso di specie, i giudici hanno evidenziato come la responsabilità in esame possa nascere esclusivamente sulla base di un apposito accordo tra il gestore proprietario ed il locatario: difatti, l'utilizzatore della cosa non necessariamente è anche il custode, non avendo alcun potere effettivo di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa stessa.

In conclusione, sulla scorta della giurisprudenza citata, si nota che la responsabilità del gestore di impianti sportivi sia ben diversa rispetto a quella dell'organizzatore di manifestazioni. Nei confronti del primo, invero, s'impone un onere probatorio più rigido, in considerazione del fatto che nei suoi confronti incombe anche la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., qualora non custodisca l'impianto nelle condizioni idonee per accogliere l'evento sportivo.¹⁴⁹

Nel prosieguo vedremo le ipotesi di responsabilità civile che interessano i soggetti menzionati.

II.IV. Responsabilità ex art 2050 cod. civ.?

In dottrina è molto discusso l'eventuale inquadramento delle discipline sportive tra le attività pericolose ai sensi dell'art. 2050 cod. civ.¹⁵⁰.

Questa norma non trova riscontro nel codice del 1865, ma come è detto nella Relazione del Guardasigilli al codice civile del 1942 (n.795), ha costituito una "vera innovazione" nella materia della responsabilità civile¹⁵¹. Una fonte di

¹⁴⁸ Cass., 10 febbraio 2003, n.1948, in *Giust. Civ. Mass.*, 2003, 295, " in tema di danni da cosa in custodia, ai fini della configurabilità ex art. 2051 cod. civ. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa che comporti il potere-dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o al detentore. La disponibilità che della cosa ha l'utilizzatore non comporta, invece, necessariamente trasferimento in capo a questo della custodia, da escludere in tutti i casi in cui, per specifico accordo delle parti, o per la natura del rapporto, ovvero per la situazione fattuale determinatasi, che ha l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, nel conferire all'utilizzatore il potere di utilizzazione della stessa, ne abbia conservato la custodia; la relativa indagine costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito".

¹⁴⁹ CANTAMESSA, RICCIO, SCIANCALEPORE, *Lineamenti di diritto sportivo*, Giuffrè, 2008.

¹⁵⁰ Art. 2050 cod. civ.: "Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno".

¹⁵¹ Cfr. CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, III ed., Milano, 2006, p. 299, per il quale l'art. 2050 "costituisce una delle novità che caratterizzarono il codice civile italiano al momento della sua entrata in vigore".

ispirazione è da rinvenirsi, come si legge nello stesso passo della Relazione del Guardasigilli, nel principio contenuto all'art. 120 del T.U. 8 dicembre 1933, n. 1740, recante "disposizioni per la tutela delle strade e per la circolazione".

La dottrina in argomento ha espresso opinioni discordanti giacché, da un lato, si è ritenuto che l'art. 2050 cod. civ. abbia colmato una lacuna del sistema della responsabilità civile, dall'altro, che, pur in assenza nel codice del 1865 di una posizione riferentesi espressamente all'esercizio di attività pericolose, la fattispecie in considerazione trovasse già, tuttavia, adeguata tutela in altre disposizioni normative, quali quella contenuta nell'art. 1153, n. 1¹⁵², ovvero quella contenuta all'art. 1151, che sanciva la responsabilità per i danni cagionati dall'attività dell'uomo, ovvero da cose che rappresentino un semplice mezzo dell'azione umana.¹⁵³

I presupposti per aversi applicabilità dell'art. 2050 cod. civ. sono: la presenza di una serie di atti, talché possa parlarsi di attività e non di un singolo atto isolato; la pericolosità, insita nella natura dell'attività stessa oppure da ricercarsi nei mezzi adoperati, da valutarsi sulla base di un giudizio prognostico *ex ante* sulla probabile potenzialità dannosa di detta attività.

L'art. 2050 cod. civ. mal si presta ad essere applicato in ambito sportivo a causa delle peculiari caratteristiche che connotano quest'ultimo, talché risulta molto difficoltoso, *a priori*, individuare delle attività sportive da poter classificare come pericolose.

Se applichiamo all'attività sportiva i criteri di individuazione dell'attività pericolosa *ex art.* 2050 cod. civ.¹⁵⁴, è evidente che il concetto di "pericolosità sportiva" non coincide con quello di attività individuata come pericolosa da tale

¹⁵² Che riconosceva la responsabilità per i danni prodotti da cose indipendentemente dal comportamento dell'uomo: "Ciascuno parimenti è obbligato non solo pel danno che cagiona per fatto proprio, ma anche per quello che viene arrecato col fatto delle persone delle quali deve rispondere, o con le cose che ha in custodia".

¹⁵³ SANTORO, *op. ult. Cit.*

¹⁵⁴ Il criterio per individuare un'attività pericolosa è di tipo statistico, poiché una serie di atti può ritenersi pericolosa se, nel tempo, provoca una grande quantità di danni (c.d. criterio statistico- quantitativo) oppure i danni causati sono pochi ma di notevole entità (c.d. criterio statistico- qualitativo). Per valutare la potenzialità dannosa di una determinata attività si fa riferimento ai c.d. indici di pericolosità, tali essendo, ad esempio, la previsione legislativa di pericolosità dell'attività, il rilascio di autorizzazioni amministrative per lo svolgimento di determinate attività ritenute pericolose, le tabelle di rischio delle assicurazioni. È evidente che il concetto di pericolosità è variabile nel tempo, poiché attività che un tempo erano ritenute pericolose possono cessare di esserlo grazie allo sviluppo degli accorgimenti elaborati dal progresso scientifico e tecnico e, di converso, attività considerate innocue possono essere foriere di eventi dannosi inaspettati. Cfr. CARDINI, *Op. ult. Cit.*

norma, poiché come a ragione osservato¹⁵⁵ “per l’applicazione dell’art. 2050 cod. civ. non è sufficiente un singolo atto isolato, ma è necessario che il fatto dannoso si inserisca in un’attività che abbia una certa continuità e predisposizione di mezzi; inoltre la valutazione della pericolosità deve essere effettuata non *ex post* ma *ex ante* mediante valutazione statistica discendente da una precisazione legislativa o dalla natura dell’attività medesima. Questo modello mal si adatta ai danni derivanti da pratica sportiva”.

Il concetto di pericolosità dell’attività sportiva non sembra adatto per essere applicato ai danni subiti dagli atleti che, oltretutto si sottopongono volontariamente al rischio sportivo, mentre può riguardare senz’altro la responsabilità degli organizzatori verso i terzi non partecipanti e verso gli spettatori.

Bisogna accertare, da un lato, se l’attività pericolosa del 2050 cod. civ. sia soltanto quella riconducibile alla organizzazione imprenditoriale, come autorevole dottrina sostiene¹⁵⁶, ovvero anche altre attività umane variamente configurate¹⁵⁷, e, dall’altro lato, se per attività pericolosa debba intendersi necessariamente una serie di atti funzionalmente tra loro collegati, come il termine “attività” indurrebbe a ritenere, ovvero anche un singolo atto pericoloso¹⁵⁸.

È dibattuto, inoltre, se la pericolosità vada interpretata come requisito tipico della attività generatrice di responsabilità, ovvero possa rappresentare un elemento meramente accidentale, e, in tale ultima ipotesi, se la pericolosità possa essere estrinseca all’attività, nel senso cioè di dipendere da fatti esterni all’attività

¹⁵⁵ Si rimanda a BENEDETTI, *Sport violento- sport pericoloso: tra libertà di disporre del proprio corpo e risarcimento del danno*, cit., 370.

¹⁵⁶ Cfr. TRIMARCHI, *Rischio e responsabilità oggettiva*, cit., p. 43 ss.; SCOGNAMIGLIO, voce *Responsabilità civile*, in *Noviss. Dig. It.*, XV, Torino, 1968, p. 647.

¹⁵⁷ In dottrina si opera la contrapposizione tra le “attività economiche” e le cosiddette “attività biologiche”. Si veda in proposito PACCHIONI, *Delitti e quasi delitti*, Padova, 1940, p. 213 ss.

¹⁵⁸ In questo senso, cfr. VIDIRI, *La responsabilità civile nell’esercizio delle attività sportive*, cit., p. 205, per il quale “il richiamo al disposto dell’art. 2050 può essere effettuato anche allorché soggetti, non rivestenti la qualifica imprenditoriale, organizzino una tantum una singola gara o manifestazione sportiva”.

stessa, sia a carattere oggettivo, quali, ad esempio, le condizioni ambientali, sia a carattere soggettivo, quale, ad esempio, l'imperizia del soggetto agente¹⁵⁹.

In generale, la dottrina è concorde nel riconoscere che dal dettato legislativo non sia possibile ricavare un parametro valutativo uniforme, come risulta confermato anche dalle numerose pronunce giurisprudenziali nelle quali, lungi dal definire i criteri qualificatori dell'attività ricadente nell'ambito di applicazione dell'art. 2050 cod. civ., si ritiene, invece, che la valutazione della pericolosità vada effettuata caso per caso¹⁶⁰.

Si è, in questo senso, pervenuti addirittura alla conclusione di negare l'esistenza di uno o più criteri uniformi di imputazione della responsabilità civile extracontrattuale¹⁶¹, e ritenere, invece, che l'addossamento del carico di responsabilità, attraverso la previsione dell'obbligo risarcitorio, su un soggetto invece che su un altro, con maggiore o minore graduazione della colpa, dipenda da criteri di volta in volta accolti a prescindere dalla finalità di proibire o limitare l'esercizio di attività generatrici di danno¹⁶².

In assenza di un concetto generale di pericolosità riferibile a tutti gli sport, la giurisprudenza tende ad effettuare una valutazione caso per caso delle vicende ad essa sottoposte, lasciando l'apprezzamento direttamente ai singoli giudici investiti del fatto concreto.¹⁶³

¹⁵⁹ In questo ultimo senso, v. Cass. Civ., III sez., 11 febbraio 1994, n. 1380, in *La nuova giur. Civ. comm.*, 1995, I, p. 398 ss., con nota di CAPECCHI, *La gestione del maneggio e la responsabilità civile*, in cui, con riguardo all'attività ippica, si ritiene che essa possa o non possa configurare attività pericolosa sulla base di nozioni che rientrano nella comune esperienza, relative alla disciplina della equitazione. Così, ad esempio, viene affermata la pericolosità dell'attività ippica nel caso di utilizzo del cavallo, che per sua natura è un animale imprevedibile nelle reazioni, da parte di un cavaliere inesperto, ed esclusa invece nel caso di utilizzo dell'animale stesso da parte di un cavaliere esperto ovvero di un istruttore. In senso contrario, in dottrina, v. BESSONE, *La nozione di "pericolo" e il principio di responsabilità per i danni causati da attività pericolosa*, cit., p.857, per il quale integrano la nozione di pericolo "soltanto le attività così individuate, e non invece quante costituiscono occasione di un danno a terzi in conseguenza della condotta soggettivamente pericolosa di taluno che eserciti in forme avventurose attività di per sé "innocue".

¹⁶⁰ In questo senso, Cass. 8 ottobre 1969, n. 3227, in *Mass. Giur. It.*, 1969, c. 1307; Cass. 20 marzo 1969, n. 878, in *Mass. Giur. It.*, 1969, c. 355.

¹⁶¹ Cfr. SCOGNAMIGLIO, voce, *Illecito*, in *Noviss. Dig. It.*, VIII, Torino, 1962, p. 171, secondo il quale "... il legislatore affronta, attraverso le soluzioni predisposte, il tema della ripartizione, secondo le esigenze di giustizia, dei danni che nell'ambito della vita di relazione (...) si possono verificare, che risolve per l'appunto trasferendo l'obbligo di risarcimento su di un diverso soggetto, alla stregua di criteri di volta in volta accolti ed a prescindere in definitiva dalla finalità di proibire e colpire, attraverso un tale rimedio, l'attività che genera l'evento dannoso".

¹⁶² SANTORO, *Op. Ult. Cit.*

¹⁶³ CARDINI, *Ibidem*.

È interessante osservare come la giurisprudenza sia arrivata, col passare degli anni e il mutare dei costumi, ad inquadrare l'attività di organizzazione di manifestazioni calcistiche nell'ambito delle attività pericolose di cui all'art. 2050 cod. civ.¹⁶⁴

Infatti, dopo un primo orientamento contrario¹⁶⁵, si è giunti oggi a riconoscere una responsabilità oggettiva a carico delle società per i danni provocati durante una manifestazione calcistica di livello professionistico.

Secondo il Tribunale di Ascoli Piceno¹⁶⁶ "l'attività calcistica e la gestione di uno stadio costituiscono attività pericolose, ciò imponendo l'adozione di particolari misure idonee ad evitare il verificarsi di eventi dannosi nei confronti del pubblico. Detto obbligo incombe in particolare sul presidente della società sportiva che, in quanto tale, ha anche il dovere di impedire che terzi introducano nello stadio materiale pericoloso(...). Solo una specifica delega di funzioni a persona idonea in ordine alla prevenzione di situazioni lesive della sicurezza e dell'incolumità potrebbe esimere da responsabilità il presidente della società. Responsabilità analoga va ravvisata in capo ai cosiddetti "addetti al campo", dipendenti della società sportiva, che con il loro comportamento omissivo, consistente nel non essere intervenuti a rimuovere la situazione di pericolo, abbiano contribuito alla verifica dell'evento dannoso".

L'evolversi giurisprudenziale starebbe in tal caso a dimostrare come in un'ottica di valutazione casistica rimessa al libero apprezzamento del giudice investito della questione, la nozione di pericolosità dell'attività sportiva e della relativa organizzazione in riferimento all'art. 2050 cod. civ., possano svolgere una certa utilità se utilizzate in modo versatile ed adeguato all'evolversi del costume

¹⁶⁴ Da evidenziare come l'organizzazione di una competizione calcistica a livello professionistico sia l'unica attività ritenuta pericolosa dalla giurisprudenza così come previsto ex art 2050 cod. civ.

¹⁶⁵ Si fa riferimento alla sentenza dei primi anni '70 con cui il Tribunale di Milano rigettò la richiesta di risarcimento avanzata da uno spettatore nei confronti del Milan A.C. che, durante l'incontro Milan- Fiorentina era stato colpito in pieno volto da un petardo (Trib. Milano 19 ottobre 1972, in *Riv. Dir. Sport.*, 1973, 81) anche se, successivamente, lo stesso Tribunale riconobbe che " i comportamenti violenti degli spettatori erano, in realtà, astrattamente configurabili anche se non apparivano ragionevolmente e in concreto fronteggiabili in modo adeguato, verosimilmente neppure col porre accanto a ogni spettatore un vigilante" (Trib. Milano 21 marzo 1988, in *Riv. Dir. Sport.*, 1989, 68).

¹⁶⁶ Trib. Ascoli Piceno 13 maggio 1998, n. 26 in *Riv. Dir. Sport.*, 1989, 496. Nella stessa ottica Trib. Milano 21 settembre 1998, in *Danno e Resp. Civ.*, 1999, 234 dove si evidenzia che il concetto di pericolosità previsto dal 2050 cod. civ. non vale ad individuare immutabilmente e definitivamente una categoria ben precisa di attività ma comprende o quelle espressamente ritenute tali dalla legge o quelle riconosciute tali dal giudice in merito alla possibilità del verificarsi di danni in relazione alla loro stessa natura o a quella dei mezzi utilizzati.

sociale, per ricercare una soluzione risarcitoria in un ambito di un settore particolare, quale quello sportivo, pur rimanendo all'interno del principio generale del *neminem laedere*.¹⁶⁷

III. Gli sport estremi

La nozione di sport estremo, che deriva dall'esperienza americana, è entrata in Italia nel linguaggio corrente negli ultimi dieci anni per indicare una serie di pratiche sportive, variamente configurate, alcune delle quali in parte riconducibili a modelli di sport tradizionali, che sono accumulate da tre caratteristiche principali e, cioè, l'apporto individuale, l'espressione creativa e l'assunzione di particolari rischi¹⁶⁸.

Solitamente si tratta di sport praticati a contatto con la natura (sicché vengono qualificati anche con i termini *outdoor* e *active sports*) intesa non soltanto nella funzione di ambiente in cui si svolge l'attività sportiva, ma anche di forza contrapposta con la quale scontrarsi in una sfida tendenzialmente oltre il limite ritenuto possibile.

Qui emerge il tratto ambivalente degli sport estremi, che oscillano tra prove di forza e atteggiamenti fusionali verso la natura, dalla cui forza, che gli si oppone, il praticante trae, infatti, lo stimolo a combatterla, per superare prove

¹⁶⁷ CARDINI, *Op. Ult. Cit.*

¹⁶⁸ Cfr. L.J. WEBER, *Something in the Way She Moves. The Case for Applying Copyright Protection to Sport Moves*, in 23 Columbia –VLA J.L & Arts, p.320; in senso contrario B. TASSONE, *Sport estremi e responsabilità civile*, in *Danno e responsabilità*, 2002, p. 1183, per il quale “una distinzione fra sport e sport estremi che si basasse sulla pericolosità della disciplina considerate sarebbe con ogni probabilità errata, in quanto il *proprium* dei secondi non sta nel fatto di essere discipline più pericolose di altre. Quindi, per quanto qui interessa, non vale l'equazione sport estremi- sport pericolosi”. Si può al riguardo obiettare che non soltanto gli sport estremi sono pericolosi, e lo sono normalmente più degli sport tradizionali, ma anche che l'aggettivo “estremo” è indicativo, nella coscienza sociale, della situazione di rischio aleatorio di gran lunga superiore allo sport tradizionale. In questo senso, espressamente si pronuncia il Trib. Terni, 4 luglio 2002, in *Riv. Pen.*, 2002, n. 7-8, p. 800 ss., in riferimento ad un caso concernente il decesso di una giovane durante la pratica del rafting: “il termine estremo è un eufemismo elegante e socialmente accettato di tipo soft che in realtà è sinonimo di un altro termine molto più chiaro e preciso:” rischio mortale”... Perché non va sottaciuto- ed anzi va sottolineato- che in tutti questi sport “estremi”... il vero gusto nella ricerca di partecipare all'attività non è una sana competizione agonistica che caratterizza lo sport, bensì è il gusto del rischio integrale e del brivido profondo”. Si osservi, peraltro, che il rafting viene qualificato come sport non estremo dalla F.I.Raft (Federazione italiana rafting), in quanto ritenuto sport non altamente pericoloso.

sempre più difficili, ma al contempo il piacere di farsi travolgere dalla sua energia, sentendosi parte di essa¹⁶⁹.

Studi in campo antropologico ricollegano la propensione alla pratica di sport estremi ad una componente genetica dell'uomo, denominata “fattore Ulisse”, che consiste nella spinta ad andare oltre il limite ritenuto possibile¹⁷⁰.

Dei tre elementi caratterizzanti gli sport estremi, l'apporto individuale, l'espressione creativa e l'assunzione di particolari rischi, quest'ultimo assume particolare incidenza, come è confermato dalle statistiche degli infortuni occorsi durante la pratica di questi sport, che attestano valori di dannosità più gravi rispetto ad altri sport, sia dal punto di vista quantitativo, in relazione all'elevato numero di incidenti, sia dal punto di vista qualitativo, in relazione al tipo di lesioni verificatesi¹⁷¹.

Il gusto del rischio costituisce, dunque, l'ingrediente principale degli sport estremi; esso consiste nel piacere generato dalla consapevolezza di esporsi ad un pericolo, ad un persistente margine di imprevedibilità, di imponderabilità¹⁷².

Con riguardo all'elemento del rischio, va chiarito se, al fine della qualificazione di uno sport come estremo, detto elemento debba essere riferito allo sport in sé, ovvero alla condotta del praticante.

L'opinione degli interpreti in campo giuridico non è sul punto univoca. Secondo alcuni, per pervenire all'inquadramento di una attività nell'ambito degli sport estremi, occorre valutare la pericolosità della condotta del praticante, in relazione al mancato rispetto degli standard di diligenza riferiti a quella data attività sportiva, tenuto conto della sua natura e della qualifica del praticante¹⁷³.

¹⁶⁹ Cfr. R.FERRERO CAMOLETTO, *Oltre il limite. Il corpo tra sport estremi e fitness*, Bologna 2005, p.54.

¹⁷⁰ V. J.R.L. ANDERSON, *Ulysses Factor*, in *Hodder & Stoughton Ltd*, 1970, passim; B.QUILICI, *Action now: protagonisti di una incredibile America*, edizioni Dedalo, 1984, p.9.

¹⁷¹ In questo senso, ad esempio, si osservi come da uno studio condotto negli Stati Uniti nell'anno 2005 su praticanti il *kitesurf* nell'arco di sei mesi sia risultato che ben il 53% di essi ha subito gravi lesioni durante la pratica di detto sport a causa di incidenti, dei quali uno mortale. I dati sono riportati in M.G. BROWN, *Kitesurfing's double twist: Thrills danger*, in *Connecticut Post, MediaNews Group, Inc.*, 29 gennaio 2006.

¹⁷² SANTORO, *Sport estremi e responsabilità*, Giuffrè, 2008, p.7.

¹⁷³ La giurisprudenza americana ha affermato, ad esempio, che la condotta del soggetto chiamato a rispondere per i danni dipendenti dall'esercizio della pratica dello sci vada valutata in base al criterio della perizia qualora il soggetto agente sia un maestro di sci o un addetto agli impianti di risalita. In questo senso, Corte Suprema del Colorado, *People v. Hall* 999 P.2ed.207, 224 (Colo.2000)

Tuttavia sembrerebbe maggiormente corretto ritenere che la qualità di sport estremo vada riconosciuta non sulla base dell'esame, dal lato soggettivo, dalla condotta attuata dal praticante, ma sulla base della verifica in concreto, dal lato oggettivo, dei tratti tipici di detta condotta, quali è dato ricavare dalla reiterazione del gesto sportivo fondamentale¹⁷⁴.

Del resto, come autorevole dottrina ha sostenuto in riferimento alla nozione di attività pericolosa di cui all'art. 2050 cod.civ., mentre l'attività pericolosa è "quell'attività che contenga in sé una grave probabilità ed una notevole potenzialità dannosa, considerata in relazione al criterio della normalità media valutata in base ai dati tecnici ed alla comune esperienza"¹⁷⁵, la condotta pericolosa è quella che produce danno solo in conseguenza di una negligenza occorsa in concreto.

Nonostante la loro estrema varietà, gli sport estremi si prestano ad una considerazione di ordine generale: tutti nascono in contesti non organizzati, per iniziativa di singoli o gruppi e via via, a seconda del successo di partecipanti e pubblico che incontrano, si indirizzano verso una organizzazione stabile; potranno approdare al riconoscimento, indiretto ovvero diretto, da parte del CONI, ovvero convergere verso una associazione di riferimento estranea a tale sistema, ovvero ancora restare, se non scompaiono, allo stadio di attività ricreative praticate all'aria aperta in piena libertà. Il processo evolutivo è correlato al fatto che questi sport solitamente nascono al di fuori di strutture materiali – palestre o impianti sportivi- come espressione della libertà di movimento del praticante nell'ambiente naturale –terra, mare, montagna- che preferisce¹⁷⁶.

Dall'analisi dei singoli sport estremi si può ricavare che alcuni di essi, allo stato attuale, sono già riconosciuti in seno al CONI, in quanto discipline regolamentate da federazioni sportive, discipline sportive associate ovvero enti di promozione sportiva¹⁷⁷.

¹⁷⁴ SANTORO, *ibidem*.

¹⁷⁵ Cfr. CAPILLI, *La responsabilità derivante dall'esercizio di attività sportiva agonistica*, in Bessone, *Casi e questioni di diritto privato XX- La responsabilità nello sport*, a cura di CAPILLI e PUTTI, Milano, 2002, p.228; V. FRATTAROLO, *La responsabilità civile per le attività sportive*, Milano, 1984, p.1ss.

¹⁷⁶ SANTORO, *ibidem*.

¹⁷⁷ Ciò è avvenuto per gli sport *freestyle jetskiing, barefoot water skiing, wakeboard, skateboard, freestyle motocross, bicycle motocross, freestyle skiing, snowboard*, apnea e sotto limitati aspetti il *freeclimbing*.

Altri sport estremi godono di un riconoscimento soltanto indiretto in quanto attività rappresentate a livello nazionale da enti associati a vario titolo al CONI¹⁷⁸.

La maggior parte degli sport estremi, invece, rimane totalmente al di fuori dell'ordinamento sportivo facente capo al CONI, giacché detti sport sono rappresentati a livello nazionale da associazioni private che non aderiscono né direttamente né indirettamente al CONI, ovvero mancano del tutto di una rappresentanza a livello nazionale¹⁷⁹.

Tutti gli sport che ricevono riconoscimento, in forma diretta o indiretta, dal CONI risultano governati da un apparato di regole che conformano il gesto sportivo ad uno schema astratto di condotta e stabiliscono misure di sicurezza adeguate a detto schema.

Nei riguardi degli sport estranei al sistema sportivo istituzionalizzato, occorre invece verificare in concreto se un apparato di regole esista. Ciò risulta più frequente per gli sport che godono di una rappresentanza a livello nazionale. Tra questi, tuttavia, ve ne sono alcuni che per le loro caratteristiche rifuggono da ogni inquadramento entro regole tecniche, ed altri che risultano disciplinati alla stessa stregua di sport federati in seno al CONI¹⁸⁰.

Il giudice, chiamato a decidere su una controversia in materia di responsabilità per danni occorsi nell'esercizio di sport estremi, dovrà, pertanto, in primo luogo verificare a quale delle tre categorie la fattispecie al suo esame debba essere riferita.

Là dove si tratti di uno sport estremo rientrante nella prima categoria, il giudice dovrà trattare la fattispecie alla stessa stregua degli sport tradizionalmente conosciuti, di cui la giurisprudenza si è sino ad oggi occupata (calcio, pallacanestro, etc.).

Là dove si tratti di uno sport rientrante nella seconda categoria, il giudice, accertata l'esistenza dell'apparato di regole tecniche e l'organizzazione

¹⁷⁸ Rientrano in questo ambito l'aliante, il paracadutismo, il deltaplano, il parapendio, il *rafting*, il *kitesurf* e il *mountainboard*.

¹⁷⁹ Rientrano nel primo ambito: *hydrospeed*, *canyoning*, *surf*, tuffi dalle grandi altezze, regate transoceaniche in solitaria, *base jumping*, *kite buggy*, *speed down*, *kitesurfing*, *parkour*, *sleddog* e *snowkiting*.

¹⁸⁰ SANTORO, *ibidem*

rappresentativa a livello nazionale, dovrà applicare la stessa disciplina che vige per gli sport estremi rientranti nella prima categoria¹⁸¹.

Così, là dove la controversia all'attenzione del giudice riguardi uno sport estremo riconosciuto, in via diretta ovvero indiretta, da parte del CONI, non v'è margine di incertezza circa la applicabilità della disciplina in materia di responsabilità per danni nel corso di competizioni sportive. Là dove, invece, la controversia concerne uno sport estremo, estraneo all'ambito sportivo istituzionalizzato, il giudice sarà chiamato a verificare se detto sport rientri nella seconda categoria, con conseguente applicazione diretta della disciplina in materia di responsabilità nell'ambito delle attività sportive riconosciute in seno al CONI.

Là dove, infine, la controversia all'esame del giudice concerna uno sport estremo riferibile alla terza categoria, non residuano in linea di principio margini per l'applicazione del regime speciale di responsabilità proprio delle attività sportive. Tuttavia, in quest'ultima ipotesi potrebbe comunque pervenirsi alla applicazione in via analogica del regime speciale di responsabilità là dove sia provato che l'attività in esame si sia svolta secondo il rispetto di regole preventivamente condivise da entrambe le parti in causa, così da rendere manifesta l'area del rischio consentito.

Al di fuori di questa limitata ipotesi, non v'è possibilità alcuna di applicare il regime speciale di responsabilità proprio delle attività sportive, ma le attività causative di danno, pur ascrivibili alla categoria generale degli sport estremi, quali ad esempio, il *bungee jumping*, il *base jumping*, o il *parkour*, andranno trattate alla stregua di ogni altra attività umana fonte di danni a carico di terzi¹⁸²

¹⁸¹ Si tratta, dello stesso procedimento che il giudice è chiamato a svolgere là dove si tratti di decidere una vertenza che ha fonte in un'attività negoziale tipica ovvero atipica. Nel primo caso, il giudice potrà senz'altro applicare la normativa in materia contrattuale, senza dovere prima verificare se la fattispecie al suo esame abbia la sostanza e la natura di attività negoziale.

Nel secondo caso, invece, il giudice dovrà prima accertare che la fattispecie al suo esame consista in un'attività propriamente negoziale, mediante la verifica della esistenza dell'interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, che identifica la causa di quel contratto atipico. Una volta accertata la natura negoziale della fattispecie al suo esame, ne consegue l'applicazione in via diretta della disciplina contrattuale.

¹⁸² SANTORO, *Sport estremi e responsabilità*, Giuffrè, Milano, 2008.

Bibliografia

ALPA, *La responsabilità civile in generale e nell'attività sportiva*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1984, 472

ALPA, *La responsabilità civile in generale e nell'attività sportiva*, in *Riv. Dir. Sport.*, cit.

ALTAVILLA, *Responsabilità colposa in una partita di calcio*, in *Giust. pen.*, 1951, II p. 230 ss., nota a Cass., Sez pen., 9 ottobre 1950.

ANDERSON, *Ulysses Factor*, in *Hodder & Stoughton Ltd*, 1970, passim; B.QUILICI, *Action now: protagonisti di una incredibile America*, edizioni Dedalo, 1984, p.9.

BENEDETTI, *Sport violento- sport pericoloso: tra libertà di disporre del proprio corpo e risarcimento del danno*, cit., 376

BESSONE, *La nozione di "pericolo" e il principio di responsabilità per i danni causati da attività pericolosa*, cit., p.857.

BIGLIAZZI GERI, BRECCIA, BUSNELLI, NATOLI, *Diritto civile 3, obbligazioni e contratti*, Torino 1989, 673.

BONA, CASTELNUOVO, MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, Milano, 2002, 4.

BONVICINI, *La responsabilità civile*, I, Milano, 1971, p. 437.

BROWN, *Kitesurfing's double twist: Thrills danger*, in *Connecticut Post, MediaNews Group, Inc.*, 29 gennaio 2006.

CANTAMESSA, RICCIO, SCIANCALEPORE, *Lineamenti di diritto sportivo*, Giuffrè, 2008.

CAPILLI, *La responsabilità derivante dall'esercizio di attività sportiva agonistica*, in Bessone, *Casi e questioni di diritto privato XX- La responsabilità nello sport*, a cura di CAPILLI e PUTTI, Milano, 2002, p.228.

CARABBA, *Illecito sportivo e illecito penale*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1981, 195.

CARDINI, *La responsabilità civile in ambito sportivo*, in www.rdes.it, 2008.

CASSESE, *Lo stato italiano e la sua riforma*, Bologna, 1998, p.10.

CASTRONUOVO, *La nuova responsabilità civile*, III ed., Milano, 2006, p. 299.

CECCHI, *Lesioni colpose nelle partite di calcio*, in *Resp. Civ. Prev.*, 1951, 55.

CIMMINO, *Rischio e colpa nella responsabilità sportiva*, Liguori.

COCCIA, *Diritto dello sport*, Firenze, 2004.

COCCIA, *Diritto dello sport*, Firenze, 2004. BLACKSHAW , in www.sportbusiness.com.

CONTE, *Il risarcimento del danno nello sport*, Utet, 2004.

CORSARO, *Responsabilità civile (diritto civile)*, in enc. giur., XXVI, Roma, treccani, 1991, 2.

DANELLA, *Violenza sportiva e responsabilità penale*, in www.rdes.it.

DE FRANCESCO, *La violenza sportiva e i suoi limiti scriminanti*, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1983, p. 587s.

DI MONTE-MANDOLINI-PICCOLINI, *Il vademecum dell'organizzatore sportivo*, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1980

DI NELLA, *Il fenomeno sportivo nell'unitarietà e sistematicità dell'ordinamento giuridico*, in Riv. Dir. Sport., pp. 25 ss., 1999

DE SILVESTRI, *Discorso sul metodo: osservazioni minime sul concetto di ordinamento sportivo*, in www.giustiziasportiva.it

DINI, *L'organizzatore e le competizioni: limiti alla responsabilità*, in Riv. Dir. Sport., 1971, 416.

DINI, *Il diritto sportivo nel codice penale e nel codice civile*, in Riv. Dir. Sport., 1985, pag. 18.

FAVA, *La responsabilità civile*, Giuffrè, 2009.

FERRERO CAMOLETTO, *Oltre il limite. Il corpo tra sport estremi e fitness*, Bologna 2005, p.54

FORLENZA, MUSUMARRA, in aa.vv., *Diritto dello sport*, Firenze, 2004, p.89.

FRACCHIA, *Sport*, in Digesto Discipline Pubblicistiche, Torino, 1999, p.473.

FRANCHINI, *La natura giuridica della CONI servizi s.p.a.*, Milano, 2004, 26.

FRATTAROLO, *la responsabilità civile per le attività sportive*, cit., pag 102.

FRAU, *La responsabilità sportiva*, in *La responsabilità civile*, a cura di Cendon, X, Torino, 1998, 313.

FRAU, *la responsabilità civile nella giurisprudenza. profili generali*, in *resp. civ. e prev.*, 2006, 2, p. 1031.

GALLIANI-PISCINI, *Riflessioni per un quadro generale della responsabilità civile nell'organizzazione di un evento sportivo*, in *Rdes*, Vol. III, Fasc. 3, 2007.

GIAMPETRAGLIA, *Riflessioni in tema di responsabilità sportiva*, Napoli, 2002, 6.

GOISIS, *Giustizia sportiva*, Milano, 2007

LEPORE, *Responsabilità civile e tutela della "persona-atleta"*, Napoli, 2009.

LUISO, *La giustizia sportiva*, Milano, giuffrè, 1975.

LUBRANO, *I rapporti*, in www.giustiziasportiva.it

MASTROPAOLO, *Risarcimento del danno*, in enc. giur., X, Roma, Treccani, 1991, 1.

MENGONI, *Responsabilità contrattuale (dir. Vig.)* cit., 1072.

MIRTO, *L'illecito sportivo e l'invasione di campo*, in *riv. dir. sport.*, 1952, fasc. 2,3.

MONDINI, *Riflesso penale della giustizia sportiva*, in riv. dir. sport., 1964, pagg. 379 ss.

MONFREDA, *La colpa grave*, in www.giustamm.it/new_2005/ART_2067.pdf

MONDINI, *Riflesso penale della giustizia sportiva*, in riv. dir. sport., 1964, pagg. 379 ss.

MORO, *La giustizia sportiva*, Forlì, 2004

NAPOLITANO, *La nuova disciplina dell'organizzazione sportiva italiana: prime considerazioni sul d.lgs. n. 242/99, di riordino del Coni*, in riv. dir. sport.

PACCHIONI, *Delitti e quasi delitti*, Padova, 1940, p. 213 ss.

PAOLI E SORGE LEPRI, *Omicidio (diritto attico)*, in noviss. dig. it., XI, Torino, 1965, p. 837

PEDRAZZI, *Consenso dell'avente diritto*, cit., p. 144 ss.

PERLINGIERI, *Legalità ed ugualianza negli ordinamenti privati*, in rass. dir. civ., 1999, p.258.

PERLINGIERI, *Lo studio del diritto e la storia, in fides humanitas ius*. Studi in onore di Luigi Labruna, Napoli, 2007, p. 4167

PLATONE, Leggi IX, 865b

PLUTARCO, *Vite parallele*, Pericle § 6.5, a cura di Magnino, Il Torino, 2006, p.89.

RAIMONDO, *Elementi di diritto privato sportivo*, Giraldi Editore.

RAMPIONI, *Sul c.d. "delitto sportivo": limiti di applicazione*, cit.

RINELLA, *Le responsabilità penali dei giudici di gara per la morte o le lesioni procurate ad atleti nel corso di manifestazioni sportive*, in riv. dir sport., 1988, pag.377

SANINO-VERDE, *Il diritto sportivo*, p. 29, Cedam, 2008.

SANTORO, *sport estremi e responsabilità*, giuffrè, 2008.

SCOGNAMIGLIO, *Illecito (dir. vig.)* cit., 171.

SCOGNAMIGLIO, voce *Responsabilità civile*, in *Noviss. Dig. It.*, XV, Torino, 1968, p. 647.

SCOGNAMIGLIO, voce, *Illecito*, in *Noviss. Dig. It.*, VIII, Torino, 1962, p. 171.

SCAJOLA, voce *responsabilità sportiva*, in dig. disc. priv., sez. civ., XVII, torino, 1998, p. 410 ss.

SELLA, *La responsabilità civile nei nuovi orientamenti giurisprudenziali*, I, Milano, giuffrè, 2007, 148

TASSONE, *sport estremi e responsabilità civile*, in danno e responsabilità, 2002, p. 1183

TORTORA, *Diritto sportivo*, cit., Torino, 1998, 140.

TRIMARCHI, *Rischio e responsabilità oggettiva*, cit., p. 43 ss .

VIDIRI, *La responsabilità civile nell'esercizio delle attività sportive*, cit., p. 205.

VIGORITI, giustizia disciplinare e giudice amministrativo, in corr. giur., 2007.

VIDIRI, la responsabilità civile nell'esercizio delle attività sportive, cit., pag. 215

VINCI, la giurisprudenza conferma che l'arbitro è pubblico ufficiale, cit., pagg. 287 e ss.

WEBER *Something in the Way She Moves. The Case for Applying Copyright Protection to Sport Moves*, in 23 Columbia –VLA J.L &Arts, p.320

ZERBONI, l'arbitrato sportivo, nel disegno sistematico dell'arbitrato, cedam, 2012.

Giurisprudenza

Consiglio di Stato 20 ottobre 1978, n.1053.

TAR Calabria, Sez. II, 18 settembre 2006, n. 984.

Corte di Cassazione SS.UU nn.3091 e 3092 del 1986.

TAR Puglia, Sez. I, 11 settembre 2001, n. 3477.

Cassazione 11 febbraio 1978, n. 625.

Cassazione SS.UU 23 marzo 2004, n.5775.

Cassazione Civile, 26 ottobre 1989, n. 4399.

Tribunale Trento 14 marzo 1980.

Consiglio di Stato, n. 5782/2008.

Cassazione 26 ottobre 19989, n. 4399.

Tribunale Bolzano 7 novembre 1984.

Cassazione Penale 24 febbraio 1928.

Cassazione Penale, sez. V, 20 gennaio 2005, n. 19473.

Cassazione Penale, 21 febbraio 2000, n. 1951.

Cassazione Penale, 22 maggio 1967 n. 908.

Cassazione, 8 agosto 2002, n. 12012.

Cassazione, 14 ottobre 2003 n. 15321.

Corte Appello. Federale, Fed.It. Pallavolo, 24 aprile 1992, in *Riv. Dir. Sport.*, 1992, 386.

Tribunale Milano, 17 luglio 1967, *MT*, 1967, 1300

Cassazione Penale, Sez. I, 17 gennaio 1971, *RGI*, 1973, 3574

Pretura Trento, 11 maggio 1996, n. 172.

Tribunale Ivrea, 6 maggio 1969, *GI*, 1970, II, 43.

Tribunale Velletri, 2 novembre 1977, *N. Dig.*, 1978, 239.

Pretura Castelfranco Veneto 29 novembre 1985, *GM*, 1986, 363.

Cassazione Civile, sez ,III 8 agosto 2002, n. 12012.

Cassazione Penale, sez. IV, 25 febbraio 2000, n. 5164.

Pretura Porretta Terme, 20 giugno 1968, in *Resp. Civ. prev.*, 1968, p. 495 ss

Cassazione, 27 ottobre 2005, n. 20908.

Cassazione, 1 aprile 1980, n. 2111.

Corte di Appello Bologna, 26 febbraio 1972, in *Giur. It.*, 1973, I, 2, c. 964.

Cassazione, 29 maggio 1972, n. 1712.

Tribunale Bolzano, 5 aprile 1975, in *Resp. Civ. prev.*, 1976, p. 452 ss.

Tribunale Terni, 19 giugno 1964, in *Riv. Dir. Sport.*, 1964, p. 403.

Cassazione, 24 marzo 1958, n. 980.

Corte di Appello Torino, 21 ottobre 1966, in *Riv. Dir. Sport.*, 1968, p. 125.

Tribunale Monza, 30 marzo 1965, in *Foro.it.*, 1966, II, c. 35.

Cassazione Civile, sez III, 10 febbraio 2003, n. 1948.

Cassazione Civile SS.UU, 12 luglio 1995, n. 7640.

Cassazione Civile, 23 giugno 1999, n. 6400.

Cassazione Civile, 27 gennaio 1975, n. 207.

Cassazione, 10 febbraio 2003, n.1948.

Cassazione Civile, III sez., 11 febbraio 1994, n. 1380.

Cassazione 8 ottobre 1969, n. 3227.

Cassazione 20 marzo, 1969, n. 878.

Tribunale Ascoli Piceno, 13 maggio 1998, n. 26.

